Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 26 giugno 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 149-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIONI

Regione Marche

Regione Friuli-Venezia Giulia

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 149 DEL 26 GIUGNO 1985:

LEGGE 10 giugno 1985, n. **301.**

Adesione alla convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali, adottata all'Aja il 1° giugno 1970.

LEGGE 10 giugno 1985, n. **302.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo per l'emendamento dell'accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea in Groenlandia e nelle Isole Faroer adottato a Ginevra il 25 settembre 1956 e del protocollo per l'emendamento dell'accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea in Islanda adottato a Ginevra il 25 settembre 1956, entrambi adottati a Montreal il 3 novembre 1982, con atto finale firmato in pari data.

LEGGE 10 giugno 1985, n. **303.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto per l'assistenza dell'Italia all'Egitto ai fini dello sminamento del Canale e del Golfo di Suez, effettuato a Roma il 25 agosto 1984 e al Cairo il 28 agosto 1984.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1985, n. 299.

Istituzione in Ginevra, con decorrenza 1° giugno 1985, di una rappresentanza permanente presso la Conferenza del disarmo, con rango di ambasciata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 1985;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

E' istituita in Ginevra, con effetto dal 1° giugno 1985, una rappresentanza permanente presso la Conferenza del disarmo, con rango di ambasciata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1985
Registro n. 11 *Esteri, foglio n.* 52

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1985, n. 300.

Istituzione a Vienna, con decorrenza 1° giugno 1985, di una rappresentanza permanente presso le Organizzazioni internazionali, con rango di ambasciata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 febbraio 1985;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

E' istituita in Vienna una rappresentanza permanente presso le organizzazioni internazionali a decorrere dal 1° giugno 1985, con rango di ambasciata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1985
Registro n. 11 *Esteri, foglio n.* 53

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 febbraio 1985.

Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del fondo comune per l'anno 1985, ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 1, ultimo comma della citata legge numero 281/70 il quale attribuisce alle regioni quote del gettito di alcuni tributi erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune;

Visto l'art. 8, primo e secondo comma, della stessa legge n. 281/70 che determina le quote dei tributi anzidetti stabilendone la commisurazione all'ammontare complessivo dei versamenti, in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello della devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), con il quale è stata, tra l'altro, elevata, per l'anno 1985, dal 15% al 31,88% la quota dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'art. 8 della citata legge n. 281/70;

Visto il successivo terzo comma dell'art. 3 della citata legge n. 887/84 il quale prevede che il fondo comune così determinato è comprensivo delle somme di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'art. 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che sono quelle corrispon-

denti alle spese eliminate dal bilancio dello Stato e delle relative spese aggiunte spettanti alle regioni a statuto ordinario in relazione alle funzioni statali trasferite a tutto il 31 dicembre 1981 con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché delle somme spettanti alle medesime regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'art. 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, dell'art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge 22 dicembre 1979, n. 642;

Considerato che il primo comma dello stesso art. 3 della legge n. 887/84 prevede, altresì, che il fondo in questione viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario secondo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'art. 8 della citata legge n. 181/82 e cioè in proporzione delle somme attribuite a ciascuna regione per lo anno 1981 ai sensi dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e delle disposizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del medesimo art. 8 della legge n. 181/82;

Considerato che con decreti n. 169064 del 23 novembre 1981, n. 152953 del 2 settembre 1981, n. 177620 del 23 dicembre 1981, n. 177619 del 23 dicembre 1981, numero 177614 del 23 dicembre 1981, n. 173617 del 23 dicembre 1981 e n. 112989 del 20 febbraio 1982, registrati alla Corte dei conti, è stato provveduto, tra l'altro, ad assegnare alle regioni a statuto ordinario le somme alle stesse spettanti per l'anno 1981 in applicazione, rispettivamente, delle leggi n. 356/76 e n. 845/78, n. 642/79, n. 405/75 e n. 194/78, n. 698/75, n. 685/75, n. 153/75 e dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 per un importo complessivo di lire 3.145.964.136.205;

Visto il secondo comma dell'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1984, n. 887, il quale prevede che le erogazioni spettanti a ciascuna regione ai sensi del precedente primo comma del medesimo art. 7 sono ridotte di un importo pari a complessive L. 531.771.982 000 ai sensi del quinto comma dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'art. 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51;

Considerato inoltre, che le attestazioni dei presidenti delle giunte regionali certificanti le somme da trattenere a carico di ciascuna regione ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 151/81 per un importo complessivo di L. 531.771.982.000 risultano già prodotte ed allegate ai decreti interministeriali n. 153333 del 7 agosto 1982 e n. 133851 del 21 maggio 1983 ed ai decreti ministeriali n. 178918 del 17 dicembre 1982, n. 160365 del 10 ottobre 1983 e n. 174443 del 9 novembre 1984, tutti registrati alla Corte dei conti;

Visto l'unito prospetto n. 1 del quale risulta che il fondo comune per l'anno 1985 previsto dall'art. 8 della legge n. 281/70, così come modificato dal primo comma dell'art. 3 della legge n. 887/84, è pari a lire 4.610.780.756.000;

Visto l'unito prospetto n. 2 dal quale risulta la ripartizione proporzionale tra le regioni a statuto ordinario del predetto importo di L. 4.610.780.756.000 rispetto alle assegnazioni complessive 1981 secondo le modalità indicate nell'ultimo comma dell'art. 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181, espressamente richiamato dal citato primo comma dell'art. 3 della legge n. 887/84 nonché la ripartizione tra le medesime regioni dell'importo di L. 4.079.008.774.000 pari al fondo comune regionale al netto delle riduzioni di cui all'art. 9 della legge n. 151/81 così come modificato dalla legge n. 51/82;

Visto l'unito prospetto n. 3 con il quale è stato provveduto a ripartire tra le regioni a statuto ordinario il predetto fondo di L. 4.079.008.774.000 in quote bimestrali;

Ritenuto che sia necessario provvedere alla ripartizione del fondo comune per l'anno 1985 determinato in complessive L. 4.610.780.756.000, all'assunzione dell'impegno per l'importo netto complessivo di lire 4.079.008.774.000 quale fondo comune per l'anno 1985 spettante alle regioni a statuto ordinario al netto delle riduzioni di cui all'art. 9 della legge n. 151/81 così come modificato dalla legge n. 51/82, nonché al pagamento dell'importo complessivo di L. 679.834.788.000 pari al primo bimestre del fondo comune stesso, secondo la ripartizione di cui al prospetto n. 3;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti prospetti numeri 1, 2 e 3 richiamati nelle premesse, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Alle regioni a statuto ordinario viene assegnato il fondo comune per l'anno 1985 nella misura indicata accanto a ciascuna regione nella colonna *B* dell'allegato prospetto n. 2 per l'importo complessivo di L. 4.610.780.756.000.

Art. 3.

E' assunto l'impegno, per i motivi di cui alle premesse, a carico del cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 dell'importo complessivo di L. 4.079.008.774.000 pari al fondo comune per l'anno 1985 al netto delle riduzioni di cui alla colonna *C* del prospetto n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 4.

E' autorizzato il pagamento, per i motivi di cui alle premesse dell'importo complessivo di L. 679.834.788.000 in favore delle regioni a statuto ordinario secondo la ripartizione di cui all'allegato prospetto n. 3 quale primo bimestre del fondo comune per l'anno 1985, mediante versamento sui conti correnti ex fruttiferi accesi dalle regioni medesime presso la tesoreria centrale dello Stato.

L'onere complessivo di L. 679.834.788.000 graverà sul cap. 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1985

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1985
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 50

PROSPETTO N. 1

DETERMINAZIONE DEL FONDO COMUNE PER L'ANNO 1985
(Ai sensi dell'art 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1984, n 887)

Tributi	Versamenti C + R anno 1983 (1)	%	Ammontare percentuale (2)	Rimborsi – Importo complessivo (3)	Rimborsi – %	Rimborsi – Detrazione (4)	Devoluzione alle regioni (2 — 4)
Cap. 1401 - Imposta fabbricazione spiriti	207.760.842.731						
Cap. 1402 - Imposta fabbricazione birra	187.502.659.090						
Cap. 1403 - Imposta fabbricazione zucchero	106.788.164.312						
Cap. 1404 - Imposta fabbricazione glucosio	1.930.378.945						
Cap. 1410 - Imposta fabbricazione sui gas incend.	199.687.767.598						
Totale	703.669.812.676	75	527.752.359.506	2.334.628.009	75	1.750.971.006	526.001.388.500
Cap. 1409 - Imposta fabbricazione olii minerali	10.262.893.524.683	31,88	3.271.810.455.668	44.697.254.652	31,88	14.249.484.783	3.257.560.970.885
Cap. 1601 - Imposta consumo tabacchi	3.308.873.584.631	25	827.218.396.157	—	—	—	827.218.396.157
Totali	14.275.436.921.990		4.626.781.211.331	47.031.882.661		16.000.455.789	4.610.780.755.542
Importo arrotondato							4.610.780.756.000

PROSPETTO N 2

RIPARTIZIONE FONDO COMUNE REGIONALE ANNO 1985

(Art 8 della legge 16 maggio 1970, n 281 ed art. 3 della legge 22 dicembre 1984 n 887)

Numero d'ordine	Regioni	Totale assegnato anno 1981 (A)	Fondo 1985 (Quota annuale lorda) (B)	Recupero fondo trasporti (C)	Quota annuale netta (D) = (B — C)	Regioni
1	Piemonte	266.830.935.250	391.072.144.528	44.941.023.426	346.131.121.102	Piemonte
2	Lombardia	467.574.771.490	685.285.866.283	139.590.000.000	545.695.866.283	Lombardia
3	Veneto	248.355.496.175	363.994.213.802	36.700.000.000	327.294.213.802	Veneto
4	Liguria	103.351.721.710	151.474.113.794	9.842.000.000	141.632.113.794	Liguria
5	Emilia-Romagna	247.472.240.770	362.699.699.038	21.300.000.000	341.399.699.038	Emilia-Romagna
6	Toscana	220.267.816.585	322.828.413.136	44.619.258.075	278.209.155.061	Toscana
7	Umbria	75.265.026.660	110.309.756.087	1.982.682.950	108.327.073.137	Umbria
8	Marche	110.671.022.530	162.201.410.707	20.635.540.792	141.565.869.915	Marche
9	Lazio	268.888.959.110	394.088.420.747	1.800.000.000	392.288.420.747	Lazio
10	Abruzzo	104.301.980.140	152.866.829.379	16.283.087.366	136.583.742.013	Abruzzo
11	Molise	37.127.074.425	54.414.097.832	5.291.000.000	49.123.097.832	Molise
12	Campania	429.343.979.185	629.254.139.978	104.545.491.000	524.708.648.978	Campania
13	Puglia	299.231.932.585	438.559.620.083	54.081.728.096	384.477.891.987	Puglia
14	Basilicata	71.764.388.645	105.179.159.012	12.760.170.295	92.418.988.717	Basilicata
15	Calabria	195.516.790.945	286.552.871.594	17.400.000.000	269.152.871.594	Calabria
	Totali	3.145.964.136.205	4.610.780.756.000	531.771.982.000	4.079.008.774.000	

PROSPETTO N. 3

FONDO COMUNE ANNO 1985
(Ripartizione quote bimestrali nette)

Numero d'ordine	Regioni	1° Bimestre	2° Bimestre	3° Bimestre	4° Bimestre	5° Bimestre	6° Bimestre	Totale
1	Piemonte	57.688.520.000	57.688.520.000	57.688.520.000	57.688.520.000	57.688.520.000	57.688.521.102	346.131.121.102
2	Lombardia	90.949.311.000	90.949.311.000	90.949.311.000	90.949.311.000	90.949.311.000	90.949.311.283	545.695.866.283
3	Veneto	54.549.035.000	54.549.035.000	54.549.035.000	54.549.035.000	54.549.035.000	54.549.038.802	327.294.213.802
4	Liguria	23.605.352.000	23.605.352.000	23.605.352.000	23.605.352.000	23.605.352.000	23.605.353.794	141.632.113.794
5	Emilia-Romagna	56.899.949.000	56.899.949.000	56.899.949.000	56.899.949.000	56.899.949.000	56.899.954.038	341.399.699.038
6	Toscana	46.368.192.000	46.368.192.000	46.368.192.000	46.368.192.000	46.368.192.000	46.368.195.061	278.209.155.061
7	Umbria	18.054.512.000	18.054.512.000	18.054.512.000	18.054.512.000	18.054.512.000	18.054.513.137	108.327.073.137
8	Marche	23.594.311.000	23.594.311.000	23.594.311.000	23.594.311.000	23.594.311.000	23.594.314.915	141.565.869.915
9	Lazio	65.381.403.000	65.381.403.000	65.381.403.000	65.381.403.000	65.381.403.000	65.381.405.747	392.288.420.747
10	Abruzzo	22.763.957.000	22.763.957.000	22.763.957.000	22.763.957.000	22.763.957.000	22.763.957.013	136.583.742.013
11	Molise	8.187.182.000	8.187.182.000	8.187.182.000	8.187.182.000	8.187.182.000	8.187.187.832	49.123.097.832
12	Campania	87.451.441.000	87.451.441.000	87.451.441.000	87.451.441.000	87.451.441.000	87.451.443.978	524.708.648.978
13	Puglia	64.079.648.000	64.079.648.000	64.079.648.000	64.079.648.000	64.079.648.000	64.079.651.987	384.477.891.987
14	Basilicata	15.403.164.000	15.403.164.000	15.403.164.000	15.403.164.000	15.403.164.000	15.403.168.717	92.418.988.717
15	Calabria	44.858.811.000	44.858.811.000	44.858.811.000	44.858.811.000	44.858.811.000	44.858.816.594	269.152.871.594
	Totali netti . . .	679.834.788.000	679.834.788.000	679.834.788.000	679.834.788.000	679.834.788.000	679.834.834.000	4.079.008.774.000
							Recupero F.N.T. 1985 . . .	531.771.982.000
							Totale lordo . . .	4.610.780.756.000

(3289)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Slai Cord di Altavilla Silentina (Salerno), è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.A.V.I. - Meccanica azionaria Viganò, con sede legale e stabilimento in S. Marco Evangelista (Caserta), è prolungata al 16 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Figli di Gennaro Malasomma, con sede e stabilimento in S. Pietro a Patierno (Napoli), è prolungata al 30 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.C.M. S.r.l., stabilimento di Angri (Salerno), è prolungata al 24 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.O.M. - Stampa offset meridionale di Casoria (Napoli), è prolungata al 30 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Harrold's, con stabilimento in S. Arpino (Caserta), è prolungata al 3 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.A.M. - Capodimonte artistica Mollica, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 20 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gela, ora Merloni elettrodomestici, con sede e stabilimento in Acerra (Napoli), è prolungata al 19 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.M.C. - Tenute meccaniche Crane, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 4 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irrigazione Italia, con sede legale e stabilimento in Teano (Caserta), è prolungata al 21 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Marmifera sannicolese segheria marmi e affini, con sede e stabilimento in S. Nicola Manfredi (Benevento), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Napoli ora Snia BPD S.p.a., stabilimento di Napoli, è prolungata al 21 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale, ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Met. - Costruzioni metalliche di Napoli, è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.I.A.R., con sede in Roccamonfina e stabilimento in Vairano Scalo (Caserta), è prolungara al 9 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Julian di Giuliano Gabriele, in Napoli, è prolungata al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isolmer - Isolanti termoacustici meridionali, con sede e stabilimento in Teano (Caserta), è prolungata al 12 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carnielli Sud, con sede e stabilimento in Villaricca (Napoli), è prolungata al 9 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dipiudì Europa, con sede e stabilimento in Napoli-Barra, è prolungata al 5 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Figli di Gennaro Malasomma, con sede e stabilimento in S. Pietro a Patierno (Napoli), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.B. - Italtecnobeton, con stabilimento in Arzano (Napoli), è prolungata al 9 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ve.Ba.D. - Vetrerie Baresi Duraccio, con sede sociale e deposito in Ottaviano (Napoli), è prolungata all'11 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carpenterie Campane, gruppo SAE, in Milano, sede secondaria e stabilimento in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie e officine meccaniche di Benevento, è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Set Up - Realizzazioni industriali, con sede in Napoli e stabilimento in San Vitaliano (Napoli), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sagraf, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 5 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lamas di La Fazia V. & Mastrocchio T., con sede e stabilimento in S. Salvatore Telesino (Benevento), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mistrall, in Ogliastro Cilento (Salerno), è prolungata al 10 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.M.P. - Tecnomeccanica partenopea, con sede sociale in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento in S. Valentino Torio (Salerno), è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Romeo Avio di Pomigliano d'Arco (Napoli), è prolungata al 20 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla Comind Sud S.p.a., stabilimento di Napoli.
Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Promedo Sud, con sede e stabilimento in Fuorni (Salerno), è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fratelli Marino di Napoli, è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceat cavi, con sede in Torino e stabilimenti in Settimo Torinese (Torino) ed Ascoli Piceno, nonché uffici di vendita nazionali, è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Delta prefabbricati, con sede in Napoli e stabilimento di Giugliano (Napoli), è prolungata al 26 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moretti di Benevento, è prolungata al 17 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stelio Merolla, in Napoli, cantieri in Calatafimi (Trapani), Palermo, Gioia Tauro, Rosarno, Careri (Reggio Calabria), Pozzuoli e S. Anastasia (Napoli), è prolungata al 7 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Verde generale elettricità, con sede legale e stabilimento in Benevento, è prolungata al 30 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Magaldi industrie, con sede legale in Salerno e stabilimento in Buccino (Salerno), è prolungata al 17 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. G. Invernizzi & C., in Salerno, è prolungata al 4 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.s. Francese Gaetano & Figli di Salerno, è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ce.Vi. - Ceramica vietrese, con sede sociale e stabilimento in Cava dei Tirreni (Salerno), è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Met - Costruzioni metalliche di Napoli, è prolungata al 30 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Deriver, con stabilimento in Torre Annunziata (Napoli), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. G. & C. Fontanarosa, camiceria, stabilimento in Napoli, è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio De.For.An, con sede e stabilimento in Nola (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 luglio 1984 al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Scatolatta, con sede e stabilimento in Napoli-Barra, è prolungata al 19 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnaval, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 9 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 è prolungata di tre mesi la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli), impegnati nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 1° giugno 1984 od entro tre mesi dalla predetta data che hanno beneficiato del decreto ministeriale 20 aprile 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Napoli-Marigliano per i lavori relativi al progetto PS3/121, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 23 marzo 1981.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano, sospesi dal 10 ottobre 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 13 aprile 1984.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Napoli-Bagnoli, impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento S.p.a. Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 4 luglio 1983 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 20 dicembre 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, Cesa, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli), impegnati nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione

nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 5 ottobre 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 16 maggio 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 19 dicembre 1980.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121 e PS3/121.B, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano, sospesi dal 26 luglio 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 26 novembre 1984.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Photolabor, con direzione e laboratorio in Napoli, è prolungata al 24 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cuma Sud, con sede in Napoli e stabilimento in Casoria (Napoli), è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 è prolungata di tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Villa Literno (Caserta) impegnate nella costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 1° agosto 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 24 febbraio 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plastica Tirrena, con stabilimento in Giugliano (Napoli), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Lamec, in Nocera Inferiore (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 settembre 1984 al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olivetti controllo numerico, sede e stabilimento di Marcianise (Caserta), è prolungata al 9 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fabbrica laterizi Montremoli di Montremoli (Massa Carrara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 febbraio 1983 al 14 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Promedo Sud, con sede e stabilimento in Salerno-Fuorni, è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Delta prefabbricati, sede di Napoli e stabilimento di Giugliano (Napoli), è prolungata al 23 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Deriver, con stabilimento in Torre Annunziata (Napoli), è prolungata al 10 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. G. & C. Fontanarosa, camiceria, stabilimento di Napoli, è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio De.For An, con sede e stabilimento in Nola (Napoli), è prolungata al 30 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Photolabor, con direzione e laboratorio in Napoli, è prolungata al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plastica Tirrena, con stabilimento in Giugliano (Napoli), è prolungata al 9 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Delta prefabbricati, con sede in Napoli e stabilimento in Giugliano (Napoli), è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Deriver, con stabilimento in Torre Annunziata (Napoli), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3431)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di posti di assistente ordinario presso varie università

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1985, registro n. 34, foglio n. 212, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di diritto del lavoro della facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina con la legge 5 marzo 1961, n. 158, successivamente trasferito con decreto ministeriale 27 gennaio 1965 alla cattedra di diritto processuale civile della medesima facoltà, e, successivamente trasferito con delibera 31 maggio 1977 alla cattedra di criminologia è attribuito, unitamente al titolare dott. Pietro Paradiso, alla cattedra di criminologia della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania.

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1985, registro n. 34, foglio n. 213, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di clinica urologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma con il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 2037, è attribuito, unitamente al titolare dott. Tommaso Racheli, alla prima cattedra di zoologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

(3492)

Vacanza di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «La Sapienza» di Roma.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «La Sapienza» di Roma è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 70 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di medicina e chirurgia entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(3493)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titolo nominativo di debito pubblico

(Art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 3

E' stata denunziata la perdita del certificato nominativo appresso indicato ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato:

Certificato nominativo dei B.T.P. 16% di scadenza 1° gennaio 1986 n. 806 di nominali L. 5.100.000 intestato al beneficio parrocchiale di S. Stefano in Barbiano di Cotignola (Ravenna).

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

(3497)

MINISTERO DEL TESORO

N. 120

Corso dei cambi del 21 giugno 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1967,70	1967,70	1967,70	1967,70	1967,75	1967,72	1967,75	1967,70	1967,70	1967,70
Marco germanico	638,30	638,30	638 —	638,30	637,50	638,30	638,30	638,30	638,30	638,30
Franco francese	209,14	209,14	209,10	209,14	209 —	209,22	209,30	209,14	209,14	209,15
Fiorino olandese	565,60	565,60	566,10	565,60	566 —	565,82	566,05	565,60	565,60	565,60
Franco belga	31,671	31,671	31,66	31,671	31,50	31,66	31,649	31,671	31,671	31,67
Lira sterlina	2506,50	2506,50	2508 —	2506,50	2505,50	2506,75	2507 —	2506,50	2506,50	2506,50
Lira irlandese	1999,50	1999,50	2000 —	1999,50	1999 —	1999,55	1999,60	1999,50	1999,50	—
Corona danese	177,78	177,78	177,85	177,78	177,50	177,79	177,80	177,78	177,78	177,78
Dracma	14,38	14,38	14,38	14,38	—	—	14,37	14,38	14,38	—
E.C.U.	1433,50	1433,50	1432 —	1433,50	1432,75	1433,45	1433,40	1433,50	1433,50	1443,50
Dollaro canadese	1441,40	1441,40	1443 —	1441,40	1441,50	1441,20	1441 —	1441,40	1441,40	1441,40
Yen giapponese	7,912	7,912	7,90	7,912	7,50	7,91	7,912	7,912	7,912	7,92
Franco svizzero	762,66	762,66	764 —	762,66	761,75	762,81	762,97	762,66	762,66	762,66
Scellino austriaco	90,72	90,72	90,83	90,72	90,80	90,71	90,715	90,72	90,72	90,72
Corona norvegese	222 —	222 —	222,70	222 —	222 —	222,20	222,40	222 —	222 —	222 —
Corona svedese	221,63	221,63	221,80	221,63	221,50	221,69	221,75	221,63	221,63	221,62
FIM	308,18	308,18	308 —	308,18	307,20	308,09	308 —	308,18	308,18	—
Escudo portoghese	11 —	11 —	11,20	11 —	11,50	11,06	11,12	11 —	11 —	11 —
Peseta spagnola	11,152	11,152	11,15	11,152	11,30	11,15	11,15	11,152	11,152	11,16

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 giugno 1985

Dollaro USA 1967,725
Marco germanico 638,300
Franco francese 209,220
Fiorino olandese 565,825
Franco belga 31,660
Lira sterlina 2506,750
Lira irlandese 1999,550
Corona danese 177,790
Dracma 14,375
E.C.U. 1433,450
Dollaro canadese 1441,200
Yen giapponese 7,912
Franco svizzero 762,815
Scellino austriaco 90,717
Corona norvegese 222,200
Corona svedese 221,690
FIM 308,090
Escudo portoghese 11,060
Peseta spagnola 11,151

Media dei titoli del 21 giugno 1985

Titolo	
a 5 % 1935	—
ibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	—
6 % » » 1971-86 .	—
6 % » » 1972-87 .	—
9 % » » 1975-90 .	—
9 % » » 1976-91 .	—
10 % » » 1977-92 .	—
12 % (Beni Esteri 1980)	—
10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	—
cati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	—
» » » 1-4-1981/86 16 % .	—
» » » 1-6-1981/86 16 % .	—
» » » TR 2,5% 1983/93 .	—
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	—
» » » » EFIM 1- 8-1988	—
» » » » 1- 1-1982/86 .	—
» » » » 1- 3-1982/86 .	—
» » » » 1- 5-1982/86 .	—
» » » » 1- 6-1982/86	—
» » » » 1- 7-1982/86 .	—
» » » » 1- 8-1982/86 .	—
» » » » 1- 9-1982/86 .	—
» » » » 1-10-1982/86 .	—
» » » » 1-11-1982/86 .	—
» » » » 1-12-1982/86 .	—
» » » » 1- 7-1983/86 .	—
» » » » 1- 8-1983/86 .	—
» » » » 1- 9-1983/86 .	—
» » » » 1-10-1983/86 .	—
» » » » 1- 1-1983/87 .	—
» » » » 1- 2-1983/87 .	—
» » » » 1- 3-1983/87 .	—
» » » » 1- 4-1983/87 .	—
» » » » 1- 5-1983/87 .	—
» » » » 1- 6-1983/87 .	—
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1983/87 .	—
» » » » 1-12-1983/87 .	—
» » » » 1- 7-1983/88 .	—
» » » » 1- 8-1983/88 .	—
» » » » 1- 9-1983/88 .	—
» » » » 1-10-1983/88 .	—
» » » » 1-11-1983/88	—
» » » » 1- 1-1984/88 .	—
» » » » 1- 2-1984/88 .	—
» » » » 1- 3-1984/88 .	—
» » » » 1- 4-1984/88 .	—
» » » » 1- 5-1984/88 .	—
» » » » 1- 6-1984/88 .	—
» » » » 1-12-1983/90 .	—
» » » » 1- 1-1984/91 .	—
» » » » 1- 2-1984/91 .	—
» » » » 1- 3-1984/91 .	—
» » » » 1- 4-1984/91 .	—
» » » » 1- 5-1984/91 .	—
» » » » 1- 6-1984/91 .	—
» » » » 1- 7-1984/91 .	—
» » » » 1- 8-1984/91 .	—
» » » » 1- 9-1984/91 .	—
» » » » 1-10-1984/91 .	—
» » » » 1-11-1984/91 .	—
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 7-1985 .	—
» » » 17 % 1-10-1985 .	—
» » » 16 % 1- 1-1986 .	—
» » » 14 % 1- 4-1986 .	—
» » » 13,50 % 1- 7-1986 .	—
» » » 13,50 % 1-10-1986 .	—
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	—
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	—
» » » » 22-11-1982/89 13 %	—
» » » » 1983/90 11,50 %	—
» » » » 1984/91 11,25 %	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 16 maggio 1985 recante: « Approvazione del bollettino di conto corrente postale per il versamento diretto in esattoria di ritenute su redditi di lavoro dipendente ». (Decreto ministeriale pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 125 del 29 maggio 1985).

Nell'art. 2 del decreto ministeriale citato in epigrafe, dove è scritto: « ... non vanno compilate le *sezioni poste* ... », leggasi: « ... non vanno compilate le *sezioni 2 poste* ... ».

(3491)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Contributi alle imprese siderurgiche per soppressione di impianti mediante rottamazione e per reinvestimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193. (Deliberazione 2 maggio 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, che accorda alle imprese siderurgiche di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che entro il 31 dicembre 1984, realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacità produttiva, relativi ai prodotti semilavorati (laminati, fucinati e blumi) o laminati mediante rottamazione di impianti in stato di accertata effettiva agibilità al 1° luglio 1983, un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di L. 90.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa;

Visto il secondo comma del predetto art. 2 che prevede la possibilità di elevare, fino al limite massimo di L. 150.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa, il contributo relativo ai prodotti semilavorati o laminati, a favore delle imprese che realizzino investimenti compatibili con il regime autorizzatorio di cui al decreto-legge n. 19/1983, convertito nella legge n. 87/1983, o in altri settori industriali od in attività di servizio alla produzione industriale;

Visto il terzo comma del medesimo articolo che, con il richiamo alla procedura prevista dal sesto comma dell'art. 20 della legge n. 46 del 1982, demanda al CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita da un comitato tecnico, costituito presso il Ministero dell'industria, la competenza a deliberare sulle richieste di contributo anzidetto;

Visto il quarto comma del citato art. 2 che stabilisce i criteri per la determinazione del contributo;

Viste le domande di contributo ex art. 2 della legge n. 193/1984 presentate dalle seguenti società e trasmesse dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con note del 15 marzo 1985:

LAS - Laminazione acciai speciali S.p.a. di Ghedi (Brescia);

SAFAU - Società per azioni ferriera acciaierie di Udine S.p.a. di Udine;

Siderurgica meridionale Stefana Antonio di Termoli (Campobasso);

Visti gli atti delle istruttorie svolte dal comitato tecnico di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nelle quali viene posto in rilievo:

riguardo alla LAS - Laminazione acciai speciali che la società ha presentato domanda oltre i termini di legge;

riguardo alla SAFAU e alla Siderurgica meridionale Stefana Antonio che per le due società non si realizza nessuna delle condizioni prescritte dalla legge: *a*) che il forno fusorio sia collegato ad impianti di laminazione della stessa azienda gruppo industriale; *b*) che si sia creato un consorzio per la fabbricazione di semilavorati tra la società ed un'altra azienda;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Per i motivi indicati in premessa le domande delle società sopra menzionate non sono accolte.

Roma, addì 2 maggio 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(3058)

Direttive concernenti il settore alimentare delle partecipazioni statali. (Deliberazione 27 maggio 1985)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la lettera in data 23 maggio 1985 del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro del bilancio e della programmazione economica richiedente la convocazione del CIPI affinché si pronuncia sulla cessione a privati da parte dell'IRI della SME e della SIDALM;

Preso atto, sulla base della relazione del Ministro delle partecipazioni statali delle motivazioni dell'operazione fondata su una scelta imprenditoriale conseguente alla valutazione delle concrete possibilità dell'IRI di assicurare, in termini operativi e finanziari, il necessario sviluppo — specie in termine dimensionali — delle attività facenti capo alla SME ed alla SIDALM, in relazione alla attuale situazione del mercato dell'industria alimentare di seconda trasformazione sia a livello nazionale sia soprattutto internazionale;

Considerato che sussiste l'esigenza di assicurare lo sviluppo dell'industria alimentare attraverso la creazione di complessi di dimensioni adeguate a competere con i grandi gruppi multinazionali;

Ritenuto che gli enti delle partecipazioni statali debbano concentrare l'impegno delle risorse finanziarie disponibili nel consolidamento e nello sviluppo dei settori prioritari in termini di rilevanza strategica oggetto attualmente di ristrutturazione e di risanamento e in quelli traenti a tecnologia avanzata, nonché nei trasporti aerei, nelle infrastrutture e nei grandi interventi sul territorio;

Considerata la necessità di assicurare in termini di investimenti e di occupazione la presenza del settore alimentare nel Mezzogiorno attraverso l'ottimazione delle strutture produttive;

Ritiene

che la sostanziale fuoriuscita delle Partecipazioni statali dal settore alimentare deve ritenersi compatibile con gli obiettivi generali delle Partecipazioni statali e che quindi anche le privatizzazioni del gruppo SME-SIDALM e SOPAL, purché in un quadro di potenziamento degli investimenti e di mantenimento delle attività, possono garantire le esigenze di sviluppo del settore alimentare.

Impegna

il Ministro delle partecipazioni statali affinché, nel rilasciare il proprio benestare alla cessione a privati della SME e della SIDALM, impartisca direttive contestuali all'IRI perché siano assunti dalla controparte acquirente i seguenti impegni:

assicurare, per un congruo numero di anni, la permanenza delle aziende sotto controllo italiano;

realizzare i livelli di investimento e l'occupazione indicata nei programmi già redatti dalla finanziaria SME e dalla SIDALM.

Invita

il Ministro delle partecipazioni statali e gli enti, nell'ambito delle rispettive competenze, a continuare ad assicurare il massimo di efficacia e di trasparenza ad operazioni di dismissione di gruppi di aziende delle Partecipazioni statali, anche attraverso la formulazione di ulteriori criteri ai quali attenersi.

Roma, addì 27 maggio 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(3499)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di primo dirigente tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797, e relative norme di attuazione;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente norme di accesso alla dirigenza statale;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 893, concernente modifiche delle dotazioni organiche del personale con qualifiche direttive e dirigenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1984, n. 51089, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1984, registro n. 26, foglio n. 222, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 dell'8 settembre 1984, con il quale sono stati indetti, fra gli altri, per il conferimento dei posti disponibili al 31 dicembre 1984 nella qualifica di primo dirigente tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (quadro *H* - tabella XIII, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748) un concorso speciale, per esami, ad un posto ed un corso-concorso di formazione dirigenziale ad un posto (art. 1, punti 2-*a*/*b*);

Considerato che, per effetto della sopra menzionata legge 22 dicembre 1984, n. 893, il numero dei posti complessivamente conferibili nella qualifica di primo dirigente tecnico alla data del 31 dicembre 1984 è aumentato da due a dieci;

Considerato che con decreto ministeriale 25 gennaio 1985, n. 51465, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1985, registro n. 5, foglio n. 385, si è provveduto alla elevazione del numero dei posti già messi a concorso con decreto ministeriale 4 agosto 1984 da uno a quattro quello da conferire mediante concorso speciale, per esami, e da uno a quattro quello da conferire mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

Ritenuto di dover bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di primo dirigente tecnico, per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1984, conferibili con tale modalità;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, è bandito, per il conferimento della qualifica di primo dirigente tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici — quadro *H*, tabella XIII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sostituito al quadro *H* della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 839 — un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti vacanti al 31 dicembre 1984.

Al predetto concorso è ammesso il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da altri enti pubblici, appartenenti a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, i quali abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1984 e siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria elettronica, in ingegneria elettrotecnica, in fisica, in matematica e fisica, in matematica ovvero in ingegneria di altro tipo, purché integrato da diploma di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Sono ammessi inoltre i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica alla data del 31 dicembre 1984, in possesso di uno dei suddetti titoli di studio.

Al concorso sono ammessi, ancora, i dirigenti di imprese pubbliche o private con almeno cinque anni di attività direttiva alla data sopra indicata, ed i liberi professionisti iscritti da almeno cinque anni alla data predetta nel relativo albo professionale, sempreché siano in possesso di uno dei succitati titoli di studio.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione, redatta su carta legale di L. 3.000, indirizzata all'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto 1° - Sezione 1ª - Viale Europa, 160 - Roma, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

c) diploma di laurea posseduto e data del rilascio;

d) titoli valutabili di cui al successivo art. 5: tutti i titoli debbono essere allegati alla domanda in originale o in copia autenticata;

e) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non aver superato alla scadenza del bando i 35 anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nonché la posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente a carico. I predetti benefici sono tra loro

cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e sarà composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti che la presiede, da un professore universitario di ruolo di materie su cui vertono le prove di esame, e da un funzionario dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva dell'A.S.S.T. appartenente almeno alla ottava categoria.

Art. 5.

Prove d'esame e titoli valutabili

Il concorso consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle seguenti discipline:

Servizi di telecomunicazioni - Strutture delle reti di telecomunicazioni - Evoluzioni sistemistiche nei sistemi trasmissivi di commutazione in relazione alle nuove tecnologie - Problematiche dell'esercizio e manutenzione delle reti - L'informatica nelle telecomunicazioni.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti:

nozioni di contabilità di Stato;

principi generali relativi alle convenzioni internazionali;

principali convenzioni riguardanti i servizi di telecomunicazioni.

La valutazione dei titoli sarà effettuata da parte della commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4, secondo comma, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia o all'estero	fino a punti 5
b) lavori originali attinenti all'attività dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici	» 5
c) pubblicazioni scientifiche	» 7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici	» 4
e) specializzazioni post laurea .	» 6
f) altri titoli culturali .	» 3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Per i titoli stessi non potrà essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media della valutazione dei titoli, dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

I vincitori del concorso saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti indicati al precedente articolo 1, dal 1° gennaio 1985 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, con pari decorrenza.

Art. 6.

Attività integrativa di formazione

I vincitori del concorso sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la valutazione conclusiva previste nell'art. 3 della legge medesima. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 7.

Titoli preferenziali

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito e della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto 1° - Sezione 1ª - Viale Europa n. 160 - 00144 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 8.

Documentazione di rito

I concorrenti che risulteranno utilmente collocati nella graduatoria del concorso dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto I - Sezione I - Viale Europa, 160 - 00144 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso. Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato allo impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio

1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine allo impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare su carta da bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato dell'iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati, sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 23 marzo 1985

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1985
Registro n. 19 *Poste, foglio n.* 400

(3411)

MINISTERO DEL TESORO

Rinvio della pubblicazione dei diari delle prove scritte dei concorsi speciali, per esami, e dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti, vacanti al 31 dicembre 1983 ed al 31 dicembre 1984, nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle direzioni provinciali del tesoro.

Il diario delle prove scritte dei concorsi speciali, per esami, e dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti, vacanti al 31 dicembre 1983 ed al 31 dicembre 1984, nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle direzioni provinciali del tesoro, di cui alle lettere *a*) e *c*) dei punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 10 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1985, non è ancora stato fissato per la difficoltà di reperire locali idonei per lo svolgimento delle prove stesse.

Pertanto il diario delle prove scritte dei predetti concorsi verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 settembre 1985.

(3329)

CORTE DEI CONTI

Graduatorie generali di concorsi, per esami, a posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici con sede in Torino, Trieste, Udine e Milano.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 29 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 giugno 1984, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a due posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Torino;

Visto il proprio decreto in data 3 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 7 dicembre 1984, di aumento da due a tre posti;

Visto il proprio decreto in data 5 febbraio 1985, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice:

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a tre posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Torino, di cui ai decreti presidenziali 29 maggio e 3 novembre 1984:

1) Luciani Daniela . . . . punti 15,48
2) Grinover Sofia . . . . » 15,39
3) Russo Rosaria . . . . » 15,24
4) De Rosa Antonietta . . . . » 14,46
5) Di Giorgio Davide . . . . » 14,20
6) Monticone Maria Margherita . . . . . » 14,19

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego i candidati:

1) Luciani Daniela
2) Grinover Sofia
3) Russo Rosaria

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) De Rosa Antonietta
2) Di Giorgio Davide
3) Monticone Maria Margherita

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1985

Il presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1985
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 240

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 21 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 4 giugno 1984, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Trieste e Udine;

Visto il proprio decreto in data 26 ottobre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 21 novembre 1984, di aumento da cinque a sei posti;

Visto il proprio decreto in data 2 novembre 1984, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a sei posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Trieste e Udine, di cui ai decreti presidenziali 21 maggio e 26 ottobre 1984:

1) di Caporiacco Alberto . . . . . punti 15,39
2) Milani Chilà Nadia . . . . » 15,24
3) Brunetta Cristina . . . . » 15,10
4) Tongiorgi Daniela . . . . » 14,81
5) Berdon Susanna, nata il 20 maggio 1954 » 14,80
6) De Angelis Anna, nata l'8 marzo 1965 . . » 14,80
7) Revere Demonte Rosamaria . . . . » 14,76
8) Visentin Spehar Rosanna, nata il 1° luglio 1956 . . . . » 14,68

9) Palisca Maurizio, nato il 14 marzo 1959 . . punti 14,68
10) Sibelia Guerrini Susanna . . . . . . » 14,65
11) Tomat Elga . . . . » 14,58
12) Gregori Bassa Tiziana . . . . . . » 14,56
13) Dipace Mariotti Lucia . . . . . . » 14,54
14) Capilli Rossella . . . . » 14,51
15) Merzek Drozina Flavia . . . . . . » 14,36
16) Stulle Roberta . . . . » 14,31
17) Steffè Leone Monica . . . . » 14,30
18) Fornasaro Lucia . . . . » 14,29
19) Visintin Miriam 14,19

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego i candidati:

1) di Caporiacco Alberto
2) Milani Chilà Nadia
3) Brunetta Cristina
4) Tongiorgi Daniela
5) Berdon Susanna
6) De Angelis Anna

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) Revere Demonte Rosamaria
2) Visentin Spehar Rosanna
3) Palisca Maurizio
4) Sibelia Guerrini Susanna
5) Tomat Elga
6) Gregori Bassa Tiziana
7) Dipace Mariotti Lucia
8) Capilli Rossella
9) Merzek Drozina Flavia
10) Stulle Roberta
11) Steffè Leone Monica
12) Fornasaro Lucia
13) Visintin Miriam

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1985

Il presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1985
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 241

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 29 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 giugno 1984, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a tre posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Milano;

Visto il proprio decreto in data 3 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 7 dicembre 1984, di aumento da tre a cinque posti;

Visto il proprio decreto in data 16 gennaio 1985, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Milano, di cui ai decreti presidenziali 29 maggio e 3 novembre 1984:

1) Galasso Tommasina . . . . punti 16,37
2) Gioveni Francesco . . . . » 16,25
3) Di Blasio Colomba . . . . » 16,05
4) Li Calsi Caterina . . . . » 15,55
5) Carati Luca . . . . » 15,47
6) Notaro Giuseppe . . . . » 15,40
7) Panara Mirella . . . . » 15,17
8) Brigatti Anna Maria . . . . . . » 15,10
9) Covini Margherita . . . . » 15,09
10) Mammoletto Maria Marina . . . . . » 14,95
11) Fusar Imperatore Fausta . . . . . » 14,65
12) Cavellini Roberto . . . . » 14,55
13) Di Lernia Basile Maria Luisa . . . . » 14,45
14) Dell'Orto Bianca Maria . . . . . » 14,35
15) Tirilli Elena . . . . » 14,30

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego i candidati:

1) Galasso Tommasina
2) Gioveni Francesco
3) Di Blasio Colomba
4) Li Calsi Caterina
5) Carati Luca

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) Notaro Giuseppe
2) Panara Mirella
3) Brigatti Anna Maria
4) Covini Margherita
5) Mammoletto Maria Marina
6) Fusar Imperatore Fausta
7) Cavellini Roberto
8) Di Lernia Basile Maria Luisa
9) Dell'Orto Bianca Maria
10) Tirilli Elena

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1985

Il presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1985
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 239

(3514)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1985, n. **11.**

Adesione della regione Marche all'Istituto nazionale di urbanistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 19 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Marche aderisce all'Istituto nazionale di urbanistica (INU) - sezione regionale Marche, che si occupa, sia in campo nazionale che regionale, dei problemi specifici dell'assetto territoriale sotto i profili tecnico-legislativo.

L'adesione della Regione avviene con le modalità fissate dagli articoli 2 e 3 dello statuto dell'Istituto per i « soci enti ».

Art. 2.

La Regione eroga all'Istituto nazionale di urbanistica la quota annuale associativa che, per il 1985, è fissata, per i « soci enti » in quattro milioni; per gli anni successivi la quota sarà stabilita, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio di previsione, sulla base delle tariffe di abbonamento che saranno stabilite dall'Istituto stesso.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma precedente sono stanziate a carico del cap. 1620110 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1985 con la denominazione « Quota di adesione all'Istituto nazionale di urbanistica I.N.U. - sezione regionale Marche », con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 4.000.000 (quattromilioni) e, per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

Lo stanziamento di competenza e di cassa del cap. 5200101 — fondo di riserva per le spese obbligatorie — dello stato di previsione della spesa per l'anno 1985 è ridotto di L. 4.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 8 aprile 1985

MASSI

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1985, n. **12.**

Credito agevolato per la coltura della barbabietola da zucchero.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 19 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di migliorare le condizioni di produttività della barbabietola da zucchero la Regione concorre nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di conduzione concessi, oltre quelli ammessi con la legge regionale 30 maggio **1977, n. 21,** titolo I, sezione I e successive modificazioni, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Art. 2.

Il concorso è concesso sui prestiti d'importo fino a un milione di lire per ogni ettaro di superficie coltivata a barbabietola da zucchero, risultante dai contratti di coltivazione stipulati dai richiedenti i prestiti con le società saccarifere operanti nella Regione. L'importo massimo concedibile a prestito è stabilito nella misura massima di 10 milioni di lire.

Art. 3.

Le domande di prestito sono presentate agli istituti di credito entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La scadenza dei prestiti è stabilita al 31 marzo 1986.

Art. 4.

Il concorso negli interessi è pari alla differenza tra il tasso d'interesse globale e quello a carico dei beneficiari stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 1982.

Art. 5.

Per la concessione del concorso regionale negli interessi, previsto dalla presente legge, è autorizzata per l'anno 1985 la spesa di lire 1900 milioni.

La somma occorrente risulta stanziata al cap. 3124104 del bilancio di previsione 1985, denominato « Concorso regionale negli interessi sui prestiti annuali di esercizio » con la dotazione di competenza di lire 1900 milioni.

Alla copertura si provvede mediante impiego di una quota parte della somma assegnata alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate dall'art. 20 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 16 aprile 1985

MASSI

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1985, n. **13.**

Norme per il riordinamento degli interventi in materia di bonifica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 19 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO E RIAPPROVATO

(Decorso il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 127 della Costituzione e di cui all'ultimo comma dell'art. 47 dello statuto).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La programmazione e la esecuzione delle opere di bonifica sono finalizzate allo sviluppo della produzione agricola, alla ricerca e alla razionale utilizzazione delle acque per fini irrigui, alla difesa del suolo e dell'ambiente.

Tali finalità sono perseguite nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, dei piani di settore della Regione, dei piani di sviluppo economico-sociale delle comunità montane e dei piani zonali di sviluppo agricolo, nonché con riguardo alle esigenze di coordinamento con gli altri interventi della Regione e degli enti locali in materia di agricoltura e foreste e di lavori pubblici.

Art. 2.

Determinazione dei comprensori di bonifica

Il consiglio regionale provvede con propria deliberazione, sentite le province, le associazioni dei comuni, le comunità montane e i consorzi di bonifica interessati, alla classificazione e alla declassificazione dei comprensori di bonifica, alla delimitazione dei comprensori soggetti agli obblighi di bonifica e dei territori gravati dall'onere di contributo nella spesa per le opere di competenza regionale, nonché alle relative modificazioni.

Nella delimitazione dei comprensori di bonifica si tiene conto della necessità di attuare interventi coordinati nell'ambito di unità idrografiche funzionali.

Qualora i provvedimenti di cui al primo comma interessino i comprensori ricadenti nel territorio di due o più regioni, si applicano le disposizioni dell'art. 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.

Delega delle funzioni amministrative in materia di opere di bonifica

Le funzioni amministrative concernenti la programmazione, la progettazione, l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica previste dalle norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni e dalle norme, in quanto applicabili, di cui al regio decreto 8 giugno 1904, n. 368, sono delegate alle province.

Nei casi di comprensori di bonifica situati nei territori di più province le funzioni di cui al precedente comma sono esercitate dalla provincia nel cui territorio ricada la maggior parte del comprensorio di bonifica, sentite, per le funzioni di programmazione e per il territorio di competenza, le altre province interessate.

Qualora la provincia interpellata non si pronunci entro novanta giorni dalla data della richiesta il parere si intende favorevole.

Sono inoltre delegate alle province, individuate ai sensi del precedente secondo comma, le altre funzioni espressamente previste dalla presente legge.

Art. 4.

Progettazione, esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere di bonifica

Le province provvedono alla progettazione, all'esecuzione, all'esercizio e alla manutenzione delle opere di bonifica mediante concessione ai consorzi di bonifica; qualora non sia stato costituito il consorzio, le province provvedono direttamente.

Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo si applica la legge regionale 18 aprile 1979, n. 17.

Le opere di bonifica, che comportano modificazioni del territorio, debbono essere conformi ai piani urbanistici e sono soggette a concessione a norma delle leggi urbanistiche vigenti.

TITOLO I

CONSORZI DI BONIFICA

Art. 5.

Natura dei consorzi di bonifica

I consorzi di bonifica sono enti senza scopo di lucro e al servizio dei consorziati, per la valorizzazione economica e sociale del territorio, in un rapporto di collaborazione operativa con gli enti locali del relativo comprensorio, costituiti fra i proprietari degli immobili rientranti nei singoli comprensori e hanno personalità giuridica di diritto pubblico.

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 4, la Regione, i comuni e le loro associazioni, possono utilizzare i consorzi di bonifica per la progettazione ed esecuzione di opere pubbliche nell'ambito delle finalità di cui al precedente art. 3.

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA

Art. 6.

Costituzione, fusione, soppressione e modificazione territoriale dei consorzi di bonifica

Nel rispetto delle condizioni e delle procedure previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, alla costituzione, fusione, scissione e soppressione dei consorzi di bonifica si provvede con legge regionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 55 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Non possono essere costituiti consorzi di bonifica tra i proprietari degli immobili il cui comprensorio non comprenda almeno un intero bacino fluviale.

La legge regionale che provvede alla fusione dei consorzi di bonifica determina contestualmente il concorso finanziario della Regione.

Art. 7.

Statuto dei consorzi di bonifica

I consorzi, entro centoventi giorni dall'elezione degli organi di cui agli articoli successivi, adottano o adeguano il proprio statuto in conformità alle norme della presente legge.

Lo statuto viene pubblicato nell'albo del consorzio e dei comuni territorialmente interessati, per quindici giorni, e trasmesso con le eventuali opposizioni, entro i quindici giorni successivi, alla giunta regionale.

La giunta regionale, su conforme parere della competente commissione consiliare, approva lo statuto, apportandovi eventuali modifiche, sentiti il consorzio interessato e la provincia.

Con la stessa procedura si provvede alle modificazioni dello statuto. La provincia può proporre agli organi competenti del consorzio di bonifica le modifiche ritenute opportune.

Art. 8.

Organi di consorzi di bonifica

Sono organi del consorzio di bonifica:

l'assemblea;

il consiglio;

la giunta;

il presidente;

il collegio dei revisori.

Gli organi restano in carica cinque anni.

Ai componenti il consiglio e la giunta, al presidente e al vicepresidente del consorzio, ai componenti il collegio dei revisori spettano le indennità stabilite dalla legge regionale.

Art. 9.

L'assemblea

L'assemblea è formata da coloro che risultano iscritti nel catasto consortile ai sensi del precedente art. 5.

Fanno inoltre parte dell'assemblea cinque rappresentanti di ciascuna comunità montana e associazione dei comuni i cui ambiti territoriali sono compresi, anche parzialmente, in quelli dei consorzi di bonifica, eletti dalle rispettive assemblee con voto limitato a tre.

Art. 10.

Composizione del consiglio

Il consiglio è composto:

a) da diciotto consiglieri eletti dai consorziati e dagli imprenditori agricoli paganti il contributo consortile tra gli aventi diritto al voto, ai sensi degli articoli seguenti;

b) da tre consiglieri eletti, con voto limitato a due, dal consiglio della provincia;

c) da tre consiglieri eletti, con voto limitato a due, dai membri dell'assemblea del consorzio rappresentanti le comunità montane e le associazioni dei comuni.

Art. 11.

Elezione del consiglio

I componenti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 10 sono eletti fra gli aventi diritto al voto, con votazione procapite.

Ai fini dell'elezione, gli aventi diritto al voto sono suddivisi in tre sezioni nel modo seguente:

1ª *sezione*: consorziati iscritti al ruolo per beni censiti al catasto rustico il cui onere contributivo sia inferiore al minimo stabilito per la seconda sezione;

2ª *sezione*: consorziati iscritti al ruolo per beni censiti al catasto rustico il cui onere contributivo sia compreso tra quello dell'azienda agricola familiare minima contribuente e quello dall'azienda massima contribuente;

3ª *sezione*: consorziati iscritti al ruolo per beni censiti al catasto rustico il cui onere contributivo sia superiore al massimo stabilito per la seconda sezione.

All'individuazione dell'azienda agricola familiare minima e massima contribuente provvede la provincia mediante indagine analitica sulla base di un parametro occupazionale pari a 100 giornate lavorative annue per l'azienda agricola familiare di minima dimensione economica e a 600 giornate lavorative annue per l'azienda agricola familiare di massima dimensione economica.

Alla definizione del parametro occupazionale si provvede mediante processo estimativo, per campione sufficientemente ampio, dell'ordinaria conduzione dell'azienda agricola.

In sede di prima applicazione della presente legge, qualora la provincia non provveda entro i novanta giorni successivi alla sua entrata in vigore, gli organi del consorzio di bonifica sono comunque costituiti in base al reddito dominicale annotato nell'ufficio tecnico erariale competente.

Art. 12.

Criteri per la rappresentanza dei consorziati nel consiglio

A ciascuna sezione è assegnata la seguente rappresentanza nel consiglio:

1ª sezione: 6 seggi;
2ª sezione: 8 seggi;
3ª sezione: 4 seggi.

Ogni iscritto nei ruoli di contribuenza ha diritto a un voto.

Ogni avente diritto al voto può delegare per l'esercizio di voto un altro avente diritto iscritto nella stessa sezione: non è ammesso il cumulo di più di due deleghe.

In caso di affitto o di mezzadria il proprietario può conferire la delega rispettivamente all'affittuario o al mezzadro.

In caso di comunione, si considera quale rappresentante il primo intestatario della corrispondente partita catastale, fatta salva la possibilità di delega congiunta ad altro intestatario, conferita con atto scritto, autenticato nelle forme di legge.

Per le persone giuridiche il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti. Alle cooperative agricole di conduzione di terreni spetta un voto ogni venti soci o frazione.

L'elezione dei delegati è effettuata a scrutinio segreto.

Art. 13.

Modalità di elezione dei componenti il consiglio

L'elezione dei componenti il consiglio, di cui alla lettera *a*) dell'art. 10, si svolge su presentazione di liste comprensive di un numero di candidati non superiore ai seggi assegnati a ciascuna sezione di cui ai precedenti articoli.

Le liste dei candidati sono presentate per sezione da un numero di elettori corrispondente ad almeno il 2 per cento dei votanti di ciascuna sezione, fino a un massimo di 200.

Alla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti sono attribuiti i quattro quinti dei seggi, in numero arrotondato per difetto, spettanti alla sezione, e a quella che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore la restante parte dei seggi.

All'interno di ogni lista risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti di lista sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze fra le liste che hanno conseguito pari numero di voti.

Non possono essere votate più liste o candidati di liste diverse.

I risultati delle operazioni elettorali devono essere pubblicati all'albo consortile il giorno successivo allo svolgimento dello scrutinio.

Le schede di votazione e il verbale delle operazioni elettorali devono essere inviati entro cinque giorni dalla data del loro svolgimento al presidente della provincia il quale provvede alla proclamazione degli eletti; copia dell'atto di proclamazione degli eletti viene trasmesso al presidente della Regione e al presidente del consorzio.

Gli eventuali ricorsi avverso i risultati delle operazioni elettorali devono essere presentati alla giunta regionale entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dei risultati all'albo consortile.

La giunta regionale decide sui ricorsi entro sessanta giorni dalla loro notifica e provvede anche d'ufficio all'annullamento delle elezioni.

Art. 14.

Prima convocazione del consiglio

Il consiglio è convocato dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelli di cui alla lettera *a*) dell'art. 10 e si riunisce entro trenta giorni dalla data della proclamazione per eleggere il presidente, il vicepresidente e i componenti della giunta.

Art. 15.

Elezione del presidente e della giunta

Il consiglio elegge nel suo interno, con separate votazioni e a maggioranza assoluta dei componenti, il presidente e il vice presidente del consorzio e cinque componenti della giunta, di cui due scelti tra i membri del consiglio eletti a norma della lettera *c*) del precedente art. 10.

Dopo la prima votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti validi espressi.

Art. 16.

Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto:

1) da un componente effettivo, con il compito di presiedere il collegio, eletto dal consiglio regionale;

2) da un componente effettivo eletto dal consiglio della provincia;

3) da un componente effettivo e dai due supplenti eletti dal consiglio del consorzio.

Art. 17.

Incompatibilità

I componenti del consiglio e del collegio dei revisori non possono avere parte in aziende e imprese che forniscano beni o prestino servizi all'ente stesso.

Non possono far parte del consiglio e del collegio dei revisori i consiglieri regionali, i presidenti e gli assessori delle province, i presidenti e i componenti della giunta esecutiva delle comunità montane, i presidenti e i componenti degli uffici di presidenza delle associazioni dei comuni, i presidenti e i componenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali, i sindaci e gli assessori dei comuni, i presidenti delle camere di commercio, i componenti dei consigli di amministrazione degli enti dipendenti dalla Regione.

Art. 18.

Competenze degli organi del consorzio e loro funzioni

Lo statuto disciplina la ripartizione delle competenze tra gli organi del consorzio.

E' comunque competenza del consiglio:

la deliberazione dello statuto;

l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

l'approvazione della pianta organica e del regolamento del personale;

l'approvazione dei piani e dei progetti di massima, nonché dei criteri per la loro attuazione;

l'approvazione degli atti che comportano impegni di spesa pluriennale.

La giunta oltre alle attribuzioni demandate dallo statuto esercita, in generale, ogni altra attività del consorzio non di competenza del consiglio.

Lo statuto del consorzio disciplina il funzionamento interno degli organi del consorzio medesimo.

Art. 19.

Ordinamento del personale e degli uffici del consorzio

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dei consorzi di bonifica sono disciplinati dalle leggi regionali di recepimento degli accordi sindacali, per i dipendenti delle regioni e degli enti pubblici da essi dipendenti con decorrenza dalla data di scadenza dei contratti e degli accordi sindacali della categoria vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora il trattamento economico spettante ai sensi del comma precedente risulti inferiore a quello in godimento presso il consorzio di bonifica l'eccedenza sarà conservata a titolo di assegno *ad personam*, pensionabile e riassorbibile con la progressione economica e di carriera.

La disciplina dell'ordinamento amministrativo dei consorzi è approvata con legge regionale sulla base delle proposte formulate dai rispettivi consigli.

Art. 20.

Contabilità

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i consorzi di bonifica, in conformità a quanto stabilito dall'art. 141 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, disciplinano con apposito regolamento di contabilità la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del conto consuntivo, la gestione finanziaria, con particolare riguardo alla definizione degli atti di impegno, alla conservazione in bilancio dei residui, alla destinazione dell'eventuale disavanzo di gestione, alla responsabilità degli amministratori e dei capi degli uffici.

Lo stesso regolamento disciplina la materia contrattuale e dell'amministrazione del patrimonio sulla base dei principi contenuti nei titoli II e III del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

Fino all'entrata in vigore del regolamento di contabilità si applicano le disposizioni della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, con esclusione di quelle dei titoli I, II, III e IX, nonché, in materia di contratti e di amministrazione del patrimonio, le disposizioni di cui ai titoli II e III del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, in quanto applicabili.

Art. 21.

Controllo sugli atti

Sono soggetti ad approvazione della giunta regionale i seguenti atti dei consorzi di bonifica:

regolamento di amministrazione, regolamento organico del personale, regolamento di contabilità, altri regolamenti e relative modifiche;

deliberazioni concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale;

deliberazioni che comportino spese pluriennali o superiori a 100 milioni di lire con esclusione di quelle autorizzate dalla giunta regionale ai sensi del quarto comma del presente articolo;

delibere concernenti l'assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consortili;

delibere concernenti la partecipazione, con responsabilità limitata, a enti, società o associazioni che presentino interesse per il consorzio o per l'attività di bonifica;

delibere sui criteri per le licenze e concessioni temporanee a terzi non consorziati;

delibere sui servizi di esattoria, tesoreria e cassa.

Gli atti di cui al precedente comma sono approvati entro quaranta giorni dalla loro ricezione da parte della giunta regionale.

I bilanci di previsione annuale e pluriennale e le loro variazioni e i conti consuntivi sono approvati con le procedure di cui al successivo art. 23.

Sono soggetti ad autorizzazione della giunta regionale gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili, gli atti di accettazione di donazioni, eredità e legati, le rinunce e le transazioni che superino il valore di L. 50.000.000.

Gli atti diversi da quelli di cui al primo comma sono sottoposti al controllo della giunta regionale con le procedure di seguito fissate.

L'elenco di tutti i provvedimenti di cui al precedente comma deve essere trasmesso alla giunta regionale che può chiedere copia dei medesimi nei dieci giorni successivi alla ricezione.

Gli atti richiesti possono essere annullati dalla giunta regionale nei successivi venti giorni.

Entro lo stesso termine la giunta regionale può, altresì, richiedere all'ente chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

Qualora, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell'elenco, la giunta non richieda copia degli atti, essi diventano esecutivi.

Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione fatti salvi gli eventuali controlli di cui agli articoli 41 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulle delibere assunte dagli organi regionali.

Art. 22.

Vigilanza

La giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione dei consorzi di bonifica in conformità a quanto previsto dall'art. 25 dello statuto regionale.

Nell'esercizio del potere di vigilanza, il presidente della giunta regionale, sentita la medesima, può:

a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli enti;

b) provvedere, previa diffida agli organi degli enti, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento anche con la nomina di commissari « ad acta »;

c) sciogliere, sentita la provincia, gli organi dei consorzi di bonifica per gravi violazioni di legge e regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.

Con la stessa procedura il presidente della giunta regionale può nominare un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per una sola volta, entro il quale si deve procedere al rinnovo degli organi dei consorzi.

Il commissario è affiancato da una consulta composta da cinque membri proprietari e affittuari conduttori di fondi agricoli ricadenti nel comprensorio, rappresentanti dei consorziati, nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione delle organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative.

Il parere della consulta è obbligatorio nelle materie indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, numero 947.

Art. 23.

Bilanci di previsione e conti consuntivi

Il bilancio di previsione e il conto consuntivo del consorzio di bonifica sono approvati con le modalità previste dalla legge regionale 30 aprile 1980, n. 25.

In deroga all'art. 53 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, le variazioni al bilancio di previsione dei consorzi di bonifica sono approvate dalla giunta regionale e sono comunicate, entro dieci giorni, alla commissione consiliare competente in materia finanziaria.

Capo II

FUNZIONI DEI CONSORZI DI BONIFICA

Art. 24.

Piano generale di bonifica

I consorzi di bonifica provvedono, su affidamento della provincia, alla predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale e dei suoi aggiornamenti. Il piano deve essere armonizzato con i piani di settore della Regione, con i piani di sviluppo economico-sociale delle comunità montane, con i piani zonali agricoli e con gli strumenti urbanistici comunali.

Nella predisposizione del piano si deve tener conto della situazione idrografica del comprensorio e delle opere di difesa idraulica ricadenti nei bacini interessati.

Il piano, depositato presso la provincia, è trasmesso ai comuni, alle associazioni dei comuni e alle comunità montane competenti per territorio.

Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso nel Bollettino ufficiale della Regione e negli albi dei comuni interessati.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso, gli interessati possono prendere visione del piano presso la provincia, le comunità montane o associazioni dei comuni e il consorzio di bonifica e presentare le proprie osservazioni al consorzio.

Il consorzio di bonifica, entro i successivi trenta giorni, trasmette alla provincia le osservazioni accompagnate da proprie controdeduzioni.

I comuni, le associazioni dei comuni e le comunità montane possono proporre alla provincia, entro novanta giorni dal ricevimento del piano, per i singoli territori di competenza, le modifiche ritenute necessarie per l'adeguamento ai propri atti di programmazione.

Alla scadenza del termine di cui al comma precedente la provincia delibera il piano, decidendo sulle eventuali osservazioni, e lo trasmette alla giunta regionale.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta da presentare entro sessanta giorni, esaminata la congruità del piano con la programmazione regionale, lo approva.

Art. 25.

Riparto delle spese

I consorzi di bonifica provvedono al riparto e alla riscossione delle quote di spesa gravanti sui consorziati beneficiari, secondo le norme contenute nel regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni.

Le deliberazioni consortili di riparto delle spese sono depositate presso la giunta della provincia. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso da pubblicarsi negli albi dei comuni interessati.

Contro le deliberazioni di riparto è ammesso ricorso alla giunta della provincia entro trenta giorni dalla predetta pubblicazione.

La giunta della provincia approva la deliberazione di riparto e decide contestualmente sugli eventuali ricorsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente. I consorzi hanno facoltà di dare immediata esecuzione alla deliberazione di riparto, salvo conguagli che si rendessero necessari in seguito alle modifiche introdotte dalla giunta provinciale.

La giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno, acquisite le proposte dei singoli consorzi documentate in base allo stato economico e finanziario e ai programmi dell'ente, emana i criteri e i limiti ai quali i consorzi debbono attenersi nel determinare le quote di riparti dei contributi consortili, nonché dei contributi a carico di altri beneficiari di opere di bonifica.

Art. 26.

Opere di competenza privata

L'esecuzione delle opere di competenza privata avviene secondo la disciplina, in quanto applicabile, del regio decreto 13 dicembre 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni, sostituendosi agli organi statali la provincia.

Qualora i proprietari non eseguano le opere e i lavori cui sono obbligati a norma della legislazione vigente, le province possono provvedere con le modalità di cui all'art. 4 della presente legge, in nome e per conto dei proprietari interessati.

TITOLO II

CONSORZI DI BONIFICA MONTANA

Art. 27.

Soppressione dei consorzi di bonifica montana

Il consorzio di bonifica montana dell'Appennino pesarese, il consorzio di bonifica montana unificato dell'Alto Nera-Chienti-Potenza-Musone e il consorzio di bonifica montana dell'Esino sono soppressi per la parte ricadente nel territorio della regione Marche.

Il consorzio di bonifica integrale dei fiumi Foglia-Metauro-Cesano e il consorzio di bonifica dei bassi bacini del Musone, Potenza, Chienti e dei bacini litoranei dell'Asola e del Pilocco assumono rispettivamente le funzioni dei soppressi consorzi di bonifica montana dell'Appennino pesarese e dell'Alto Nera-Chienti-Potenza-Musone, ivi comprese quelle relative all'emissione dei ruoli di contribuenza.

Le stesse funzioni sono assunte dal consorzio di bonifica integrale dei fiumi Foglia-Metauro e Cesano per il comprensorio di bonifica montana del Conca classificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1962, n. 784.

La provincia di Ancona assume le funzioni del consorzio di bonifica montana dell'Esino, ivi comprese quelle relative alla emissione dei ruoli di contribuenza nella misura e per il tempo necessario al ripiano delle eventuali passività del consorzio alla data di soppressione.

Art. 28.

Patrimonio e personale dei consorzi soppressi

Il patrimonio, il personale di ruolo e quello assunto a tempo indeterminato in base ai contratti nazionali e regionali di lavoro per i consorzi di bonifica, in servizio al 31 dicembre 1983 e che abbia prestato servizio continuativo fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ogni altro rapporto giuridico attivo e passivo dei soppressi consorzi di bonifica montana, sono trasferiti all'ente che ai sensi del precedente articolo ne assume le funzioni.

Al personale trasferito ai sensi del comma precedente è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale dell'ente di destinazione.

Qualora il trattamento economico spettante risulti inferiore a quello in godimento, l'eccedenza è conservata a titolo di assegno *ad personam*, pensionabile e riassorbibile con la progressione economica e di livello funzionale.

Ai fini dell'inquadramento del personale nell'organico dell'ente di destinazione, si tiene conto della qualifica formalmente ricoperta dai dipendenti del consorzio di bonifica montana e il servizio pregresso è valutato al 100 % in caso di servizio di ruolo prestato in carriera corrispondente, al 50 % in caso di servizio non di ruolo o prestato in carriera inferiore.

Il presidente del consorzio soppresso rimane in carica, per un periodo non superiore a un anno, per il compimento di tutti gli atti necessari al trasferimento di cui al presente articolo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E GENERALI

Art. 29.

Utilizzazione degli uffici regionali

Le province possono avvalersi degli uffici e dei servizi decentrati regionali operanti nelle materie di cui alla presente legge.

Art. 30.

Finanziamenti degli interventi

Il programma di cui all'art. 3 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17, definisce gli stanziamenti per la realizzazione di nuove opere di bonifica.

La Regione potrà concedere contributi nelle spese di manutenzione delle opere già realizzate e da realizzarsi in virtù del comma precedente, all'uopo utilizzando gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale per le finalità di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 31.

Relazione annuale al consiglio

La giunta regionale presenta annualmente al consiglio, sulla base di relazioni trasmesse dalle province, una relazione contenente dati informativi contabili e statistici sull'esercizio delle funzioni amministrative nella materia di cui alla presente legge, nonché tutti gli elementi che possano consentire al consiglio la più completa valutazione dei risultati raggiunti.

Art. 32.

Norme applicabili

Restano ferme, in quanto applicabili, le norme di leggi statali in materia di bonifica non contrastanti con la presente legge anche se non espressamente richiamate.

Restano ferme le competenze in materia di bonifica montana già spettanti alle comunità montane ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 17 aprile 1985

MASSI

(2440)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1985, n. 21.

Norme di salvaguardia e propedeutiche alla programmazione in pendenza del procedimento di approvazione del piano sanitario regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 17 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La presente legge detta norme per l'avvio di un processo di programmazione che coinvolga la riorganizzazione, il riequilibrio e il coordinamento dei servizi sanitari, l'adeguamento delle piante organiche del personale ed il finanziamento delle unità sanitarie locali in pendenza della emanazione del piano sanitario regionale.

Art. 2.
Programma delle unità sanitarie locali

Le unità sanitarie locali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adottano il programma delle iniziative e delle misure previste per le finalità dell'art. 1, mediante atto deliberativo dell'assemblea generale.

Nel disporre la razionale utilizzazione delle risorse disponibili ed il graduale processo di trasformazione e/o il riordino delle strutture e dell'organizzazione del lavoro, le unità sanitarie locali debbono tendere a privilegiare i servizi territoriali ed i distretti di base per i quali ultimi deve essere altresì precisata l'epoca di attivazione non posteriore al 31 dicembre 1985.

L'attuazione delle misure ha luogo con gradualità abbattendo le eccedenze esistenti ai fini del rispetto del numero dei posti-letto di cui all'allegato *A* in ragione almeno all'anno di:

1/3 dei posti letto;

1,00 giornata di durata della degenza media;

20 ricoveri per mille abitanti,

adeguandovi la dotazione del personale.

La deliberazione è soggetta al controllo di merito, previa acquisizione del parere vincolante della giunta regionale.

A tal fine il programma è comunicato, entro dieci giorni dalla data della sua approvazione, alla direzione regionale dell'igiene e della sanità per l'inoltro alla giunta regionale la quale emette il parere entro i successivi quarantacinque giorni, impartendo, se ne ravvisi la necessità, contestuali proprie prescrizioni.

Capo I
RIORDINO DELLE STRUTTURE

Art. 3.
Parametri della funzione di assistenza ospedaliera

Al fine di avviare il processo di riordino degli ospedali verso l'obiettivo, a livello regionale di:

a) sei posti-letto per mille abitanti;

b) occupazione dei posti-letto non inferiore all'80 %;

c) degenza media di dieci giorni;

d) numero dei ricoveri per mille abitanti non superiore a 160,

le unità sanitarie locali debbono prevedere nel programma di cui all'art. 2 impegni operativi e prescrizioni vincolanti per adeguare con la gradualità ivi indicata, ed entro il triennio 1985-87, l'attività e le strutture ospedaliere pubbliche e private convenzionate al numero di posti-letto rispettivamente indicato nella tabella allegato *A*. A tal fine i posti-letto convenzionati delle strutture private vanno calcolati per il 50 per cento.

Sino all'emanazione del piano sanitario regionale è fatto divieto di istituire nuovi reparti e servizi ospedalieri.

Art. 4.
Stabilimenti ospedalieri

L'ospedale unico di ciascuna unità sanitaria locale è articolato in uno o più stabilimenti.

Nella revisione dell'articolazione esistente le unità sanitarie locali debbono adottare soluzioni che si ispirino al criterio della massima economicità di gestione in rapporto alla efficienza ed alla complessità degli accorpamenti. In tale revisione vanno evitati livelli minimali sprovvisti della pluralità di divisioni e di servizi necessari per qualificare lo stabilimento con le caratteristiche dell'ospedale generale o dell'ospedale classificato specializzato e livelli eccessivamente complessi sotto il profilo gestionale ed organizzativo. Le unità sanitarie locali possono riconvertire, anche in parte, gli stabilimenti in strutture socio-assistenziali.

Nella determinazione della quota di finanziamento di ciascuna unità sanitaria locale si tiene conto dell'attuazione della prescrizione di cui al precedente comma.

Qualora le unità sanitarie locali richiedano di mantenere funzionanti stabilimenti ospedalieri al di fuori dei criteri predetti, le medesime indicano con quali mezzi finanziari intendano far fronte all'onere del relativo mantenimento e funzionamento.

L'adeguamento degli stabilimenti ospedalieri ai criteri del presente articolo è disposto obbligatoriamente a scelta dell'unità sanitaria locale interessata nell'ambito del programma di cui all'art. 2 della presente legge e deve aver luogo entro centottanta giorni dalla data di esecutività del medesimo.

Nel medesimo programma di cui all'art. 2 le unità sanitarie locali determinano, entro il numero complessivo dei posti-letto di cui all'allegato *A*, il nuovo assetto organizzativo ospedaliero conseguente ai provvedimenti di adeguamento degli stabilimenti di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 5.
Reparti di degenza

Il programma di cui all'art. 2 individua i reparti di degenza ospedalieri che nel triennio 1982-84 hanno avuto tassi di utilizzazione mediamente inferiori al 75 % del numero dei posti-letto previsti come minimo dalla legge 2 febbraio 1968, n. 132, rispettivamente per le divisioni e sezioni autonome, e quelli il cui indice di occupazione non abbia superato il 50 % dei posti-letto ufficiali, escludendo dal calcolo il mese con maggiore ed il mese con minore utilizzazione. Tali reparti di degenza sono soppressi con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data del decreto del presidente della giunta di cui al successivo sesto comma.

Nel programma può essere, peraltro, previsto che la soppressione sia sostituita da uno dei seguenti provvedimenti:

riconversione in sezione aggregata a divisione affine;

trasformazione in servizi territoriali dotati all'occorrenza di letti aggiunti con utilizzazione a ciclo diurno.

Nel programma sono altresì indicate le misure volte al più intenso utilizzo delle sale operatorie e delle attrezzature e degli impianti dei reparti di degenza, assicurandone il pieno funzionamento per tutti i giorni della settimana.

Sono fatte salve le esigenze didattiche e di ricerca dipendenti da convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dal carattere scientifico degli istituti di ricovero e cura di cui all'art. 42 della medesima legge.

I provvedimenti di cessazione dell'attività sono adottati previa deliberazione della giunta regionale, con decreto del presidente della giunta medesima.

Qualora, per effetto dei provvedimenti di soppressione di cui al presente articolo, l'ambito territoriale di più unità sanitarie locali contigue resti privo della dotazione di posti-letto di disciplina che, a fronte del rapporto posti-letto con la complessiva rispettiva popolazione, ne giustificherebbe la presenza, la giunta regionale determina a tal fine con propria deliberazione la sede, il reparto ed il numero di posti-letto della disciplina medesima.

Art. 6.
Servizi speciali di diagnosi e cura

Nel programma di cui all'art. 2 le unità sanitarie locali determinano le misure per la revisione delle strutture e della relativa organizzazione del lavoro dei servizi speciali di diagnosi e cura ospedalieri e non ospedalieri, seguendo i seguenti criteri:

accorpamento di servizi di diagnostica strumentale in unico servizio per ogni unità sanitaria locale, allorquando obiettive considerazioni nel rapporto costo-benefici ne consigli il concentramento;

potenziamento delle attività dei servizi di diagnostica con lo scopo di eliminare le attese per l'accesso alle prestazioni e per l'esito delle medesime ed ai fini del miglioramento della durata di degenza;

revisione degli esami di diagnostica non più rispondenti alle moderne esigenze in quanto superati da nuove metodiche o perché ritenuti meno efficaci rispetto ad altri entrati nella routine;

standardizzazione di metodiche;

ricorso a tecniche di automazione volte a migliorare i tempi ed i costi di esercizio;

associazione tra unità sanitarie locali per l'esercizio e la gestione in comune di servizi sanitari. Tale criterio è obbligatorio, allorquando il bacino di utenza o l'organizzazione del lavoro, ovvero il rapporto costi-benefici consiglierebbero il concentramento dei servizi;

adozione di sistemi organizzativi per l'attività di sportello ai fini di un più sollecito accesso dei pazienti ai servizi sanitari.

Le unità sanitarie locali debbono ricercare soluzioni organizzative e procedurali per rendere agevole in via normale il ricorso all'effettuazione degli esami diagnostici necessari nei casi di ricovero di elezione prima dell'inizio della degenza.

La direzione regionale dell'igiene e della sanità promuove il controllo di qualità degli esami diagnostici delle strutture pubbliche e delle private convenzionate.

Art. 7.
Organizzazione dei servizi dell'emergenza

Nel programma di cui all'art. 2 va previsto l'adeguamento delle strutture per l'emergenza ai criteri e principi del presente articolo.

Ogni unità sanitaria locale deve ricercare la soluzione più funzionale attraverso la costituzione di un unico centro organizzativo, e, possibilmente, anche operativo, incentrato sullo ospedale unico, in guisa da poter rispondere, per tutta l'unità sanitaria locale, alle esigenze di emergenza nei limiti della competenza nosologica e delle funzioni proprie rivestite e, per le esigenze interne delle strutture di diagnosi e cura, allestendo, ove consentito dai tempi di percorrenza e dalla numerosità e/o frequenza delle chiamate, soluzioni unitarie anche interstrutturali. Analoghi criteri vanno adottati per le emergenze connesse al funzionamento dei servizi generali e tecnici. Ogni unità sanitaria locale, avuto riguardo della utenza, valuta l'opportunità, programmandola, che l'accettazione dei casi urgenti nelle fasce orarie non servite da presenza attiva del personale medico abbia luogo nelle sole strutture in grado di assicurare prestazioni improntate ad efficienza e sicurezza dei risultati.

L'attuazione del servizio di emergenza medica si esplica in ordine prioritario mediante:

a) il dipartimento di emergenza nelle unità sanitarie locali il cui ospedale unico consenta la presenza nelle 24 ore di almeno un medico internista e di un chirurgo generale, di un anestesista, di un cardiologo, di un ortopedico-traumatologo, di un ostetrico e di un pediatra nonché di personale adeguato per i servizi di laboratorio e di radiologia;

b) servizi di pronto soccorso e/o guardia interdivisionale nelle altre unità sanitarie locali;

c) servizi di pronta disponibilità interdivisionale o interdisciplinare, o per aree nosologicamente determinate, o interstabilimento.

I servizi di guardia medica ospedaliera operano in stretta collaborazione con i servizi di guardia medica territoriale.

Art. 8.
Servizi generali

Nel programma di cui all'art. 2 va previsto il riordino dei servizi generali economali e tecnici alla luce dei seguenti criteri volti ad ottenere una maggior efficienza ed efficacia e, quindi, una maggior economia di gestione:

riorganizzazione del lavoro, migliorando le tecniche, i tempi, le metodologie, i percorsi, i consumi ed ogni altro elemento utile per lo scopo;

accorpamento dei servizi decentrati allorquando la soluzione presenti maggiore economicità di gestione e non sia di nocumento al funzionamento della struttura decentrata;

omogeneizzazione della scelta dei materiali di consumo e procedimenti associati tra le unità sanitarie locali nella ricerca del miglior offerente.

La giunta regionale, sentite le unità sanitarie locali, stabilisce entro il mese di luglio di ogni anno i generi di consumo o i servizi per i quali è fatto obbligo alle unità sanitarie locali di ricorrere a forme associative per gli scopi anzidetti.

Il ricorso a forme di appalto dei servizi generali non di carattere sanitario è ammesso solo a condizione della dimostrata economicità e di efficienza di tale scelta rispetto alla conduzione diretta ed alla soppressione dei posti organici del personale già impiegato in tale conduzione.

Art. 9.
Organizzazione dipartimentale

Nel programma di cui all'art. 2 ciascuna unità sanitaria locale definisce un primo assetto dipartimentale dell'ospedale unico e dei servizi territoriali raggruppando divisioni, servizi e sezioni affini.

Ove sussistano pluralità di strutture della stessa o di discipline affini l'istituzione dei dipartimenti è obbligatoria.

Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono anche ai reparti e servizi clinicizzati.

Le unità sanitarie locali possono, a seconda delle situazioni e della disponibilità delle strutture, organizzare altri dipartimenti per materia e/o con fini speciali.

L'attività dei distretti di base e le relative modalità operative sono ispirate al metodo dipartimentale.

I compiti del dipartimento attengono, tra gli altri, a:

la definizione dell'organizzazione dei servizi di guardia e di pronta disponibilità delle attività ambulatoriali di ricovero diurne;

l'uso in comune di attrezzature, spazi, locali e personale;

la scelta di gruppi di lavoro e di indirizzi specialistici nell'ambito delle singole divisioni e servizi o in comune per specifiche materie o parti di materie;

la definizione di programmi di ricerca scientifica;

l'utilizzo della libera professione, sia individuale, sia per equipes in costanza di ricovero o ambulatoriale, per uno sviluppo maggiore delle potenzialità professionali.

La giunta regionale adotta entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento-tipo per il funzionamento dei dipartimenti.

Art. 10.
Gestione degli stabilimenti ospedalieri

Gli stabilimenti ospedalieri con un numero di posti-letto superiore a 800, sino all'approvazione delle norme previste dall'art. 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, debbono prevedere forme di autonomia gestionale avvalendosi degli strumenti di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, e di cui all'art. 62 della legge regionale 24 giugno 1980, numero 19.

La giunta regionale stabilisce gli atti ed i provvedimenti che rientrano nella competenza decentrata nonché lo schema del conto separato di gestione per gli stabilimenti medesimi da allegarsi ai bilanci delle unità sanitarie locali.

Art. 11.
Utilizzo spazi ospedalieri

Gli spazi ospedalieri che risultano liberi per effetto delle misure di riordino previste dalla presente legge sono destinati con ordine di priorità:

ad attività di specializzazione a ciclo diurno;

ad attività di servizi o di uffici con il fine di eliminare canoni di locazione ovvero gestioni più onerose;

all'esercizio dell'attività libero-professionale in sede ospedaliera;

a servizi ospedalieri a pagamento quale forma di autofinanziamento delle unità sanitarie locali ai sensi dell'art. 25, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

Art. 12.
Strutture private di ricovero e specialistiche esterne

In corrispondenza degli adeguamenti dei posti-letto adottati in applicazione dei parametri di cui all'art. 3 è ridotto in proporzione il numero dei letti convenzionati con le strutture private di ricovero, fatti salvi i requisiti minimi di efficienza.

La riduzione ha luogo a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello durante il quale ha avuto luogo la decurtazione presso le strutture pubbliche.

Le unità sanitarie locali, tenendo conto delle direttive formulate dalla Regione, convengono con le strutture ed i privati convenzionati per la specialistica esterna il fabbisogno programmato di prestazioni annuali, con proiezione nel biennio successivo, ed il limite massimo della relativa spesa oltre il quale la struttura ed i privati non potranno ottenere i corrispettivi.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANTE ORGANICHE E DI PERSONALE

Art. 13.

Adeguamento di posti organici della pianta provvisoria

Il programma di cui all'art. 2 deve prevedere che i posti organici del personale della pianta organica provvisoria, che risultano eccedenti a seguito delle soppressioni e delle trasformazioni, siano portati in detrazione dalle piante organiche stesse ovvero in via eccezionale trasformati per le esigenze di altri servizi, con particolare riguardo a quelli territoriali.

La trasformazione dei posti è approvata dalla giunta regionale con propria deliberazione. La trasformazione può aver luogo solo tra posti di pari livello retributivo ovvero di diverso livello, purché i nuovi posti diano luogo ad una spesa inferiore o al massimo eguale a quella complessiva dei posti soppressi.

Il personale dei posti organici soppressi di cui al primo comma del presente articolo è trasferito di regola nell'ambito dell'unità sanitaria locale di appartenenza in altro posto di corrispondente profilo, posizionale funzionale e disciplina almeno affine o, in mancanza, è utilizzato in soprannumero riassorbibile in occasione di posti che si rendano vacanti.

Art. 14.

Limiti alla concessione di deroghe di assunzione

Sino al raggiungimento da parte di ciascuna unità sanitaria locale degli standards di posti-letto di cui all'allegato *A*, la giunta regionale autorizza per ciascun esercizio deroghe al blocco delle assunzioni fino al massimo del 50% del costo riferito alle unità di personale cessate degli stabilimenti ospedalieri nell'esercizio stesso.

Art. 15.

Indirizzi e parametri in materia di personale

La giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, indica i parametri di riferimento e formula indirizzi per la determinazione dei contingenti numerici del personale delle unità operative con particolare riguardo ai servizi territoriali.

Capo III

DISCIPLINA TRANSITORIA DELLA COSTITUZIONE E DEL RIPARTO DEL FONDO SANITARIO REGIONALE

Art. 16.

Costituzione e riparto del fondo sanitario regionale

A decorrere dall'esercizio finanziario 1985 e fino all'emanazione della legge regionale prevista dall'art. 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e della legge di approvazione del piano sanitario regionale, si applicano in via transitoria e disposizioni seguenti in materia di costituzione e riparto del fondo sanitario regionale.

Art. 17.

Articolazione del fondo sanitario regionale

Il fondo sanitario regionale si articola in:

fondo sanitario per il finanziamento della spesa corrente;

fondo sanitario per il finanziamento della spesa in conto capitale.

La quota del fondo sanitario regionale di parte corrente è alimentata dalla quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione dal Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 51, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833; quella in conto capitale dalla quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione dal Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'art. 51, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 18.

Quota del fondo sanitario nazionale per spese correnti

La quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione per il finanziamento della spesa corrente delle unità sanitarie locali è suddivisa in:

a) quota a destinazione indistinta;

b) quota a destinazione vincolata da utilizzarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

c) quota per interventi imprevisti.

Art. 19.

Quota del fondo sanitario regionale per le spese correnti a destinazione indistinta

L'assegnazione alle unità sanitarie locali della quota regionale del fondo sanitario nazionale relativa alle spese correnti a destinazione indistinta è effettuata secondo i criteri differenziati ed i parametri determinati in via provvisoria negli articoli successivi, in relazione alle funzioni ovvero alla natura dei fattori produttivi.

Qualora l'ammontare del fondo sanitario regionale di cui all'art. 17 della presente legge non sia determinabile, la giunta regionale deve tener conto del fondo sanitario regionale determinato o determinabile per l'anno immediatamente precedente a quello cui si riferisce il riparto e l'assegnazione della quota del fondo alle singole unità sanitarie locali.

Per i casi non espressamente disciplinati nei successivi articoli si assume come parametro di riferimento la composizione della spesa sanitaria per funzioni o per fattori produttivi, sostenuta dalle unità sanitarie locali nell'esercizio finanziario precedente a quello cui si riferisce la ripartizione del fondo sanitario.

Art. 20.

Assistenza medica di base generica e pediatrica

Il finanziamento della funzione «Assistenza medica di base generica e pediatrica» è effettuato:

a) per le prestazioni di medicina generale e pediatrica convenzionata sulla base della popolazione assistita secondo pesi differenziati previsti dalla convenzione unica nazionale;

b) per il servizio di guardia medica suddividendo la relativa quota con i seguenti criteri:

il 50 per cento sulla base della popolazione residente;

il 50 per cento sulla base della superficie territoriale di ogni unità sanitaria locale;

c) per il servizio di guardia turistica in correlazione al fabbisogno di ore di servizio per ogni unità sanitaria locale interessata.

Art. 21.

Assistenza farmaceutica convenzionata

Il finanziamento della funzione «Assistenza farmaceutica convenzionata» è effettuato sulla base della popolazione con riferimento al valore medio di spesa per abitante, secondo pesi differenziati per età.

Art. 22.

Assistenza specialistica convenzionata

Il finanziamento dell'assistenza specialistica convenzionata è determinato sulla base della popolazione con riferimento al valore medio di spesa per abitante, secondo pesi differenziati per età.

Art. 23.

Assistenza riabilitativa e protesica

Il finanziamento dell'assistenza riabilitativa e protesica è determinato sulla base della popolazione secondo pesi differenziati per età.

Art. 24.

Igiene e prevenzione

Il finanziamento della funzione «Igiene e prevenzione» è determinato sulla base del puro parametro demografico, riservando una quota vincolata per il funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione.

Art. 25.

Sanità pubblica veterinaria

Il finanziamento della funzione «Sanità pubblica veterinaria» è determinato sulla base della popolazione animale e delle esigenze della vigilanza degli alimenti di origine animale e della profilassi obbligatoria.

Art. 26.

Assistenza ospedaliera

Il finanziamento della funzione «Assistenza ospedaliera» si determina mediante il seguente procedimento:

a) per ogni unità sanitaria locale si rileva il fabbisogno annuo di ricoveri sulla base dello standard medio programmato per 1000 abitanti, corretto dai pesi differenziati per età;

b) il risultato sub *a*) viene ripartito applicando la proporzione desunta su scala regionale dei posti-letto in base al livello delle discipline;

c) i risultati sub *b*) sono imputati a ciascuna unità sanitaria locale sulla base dell'andamento storico della mobilità quale effetto della scelta del luogo di cura ai sensi dell'articolo 19, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e in dipendenza della competenza nosologica di ciascuna unità sanitaria locale;

d) i risultati sub *c*) sono accresciuti del numero dei ricoveri dei cittadini extra regione risultanti dall'ultima rilevazione;

e) i risultati sub *d*) sono moltiplicati per il costo differenziato del ricovero per ciascun livello di disciplina, costituendo così nel complesso l'ammontare del finanziamento di ciascuna unità sanitaria locale.

Nell'ambito del rispettivo finanziamento di cui alla lettera *e*) viene determinato per ciascuna delle unità sanitarie locali interessate l'ammontare destinato al convenzionamento con le case di cura e gli istituti ecclesiastici classificati sulla base dei posti-letto convenzionati e della retta di degenza.

Per il finanziamento dell'attività assistenziale degli istituti di cura a carattere scientifico viene pure enucleata per ciascuna unità sanitaria locale interessata la somma derivante dal prodotto del numero dei posti-letto occupati, secondo l'ultimo indice annuale noto, per il costo di un ricovero correlato al livello delle discipline di competenza, ferma restando l'integrazione del bilancio dell'istituto mediante apposita assegnazione per la ricerca scientifica.

Art. 27.

Cure termali

Il finanziamento della funzione «Cure termali» è effettuato sulla base del fatturato degli stabilimenti nell'esercizio pregresso.

Art. 28.

Spese generali

Il finanziamento delle spese generali è effettuato sulla base percentuale rispetto alla complessiva spesa assistenziale.

Art. 29.

Ammortamento mutui

Il finanziamento del fattore «Ammortamento mutui» è effettuato sulla base dei relativi costi.

Art. 30.

Quota del fondo sanitario regionale per le spese correnti a destinazione vincolata

L'assegnazione alle unità sanitarie locali della quota del fondo sanitario regionale relativa alle spese correnti a destinazione vincolata è effettuata sulla base di programmi approvati dalla giunta regionale.

Art. 31.

Quota del fondo sanitario regionale per interventi imprevisti

La quota di riserva regionale di cui all'art. 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è destinata alla copertura delle maggiori spese correnti delle unità sanitarie locali derivanti da fattori straordinari non previsti o per eventi non prevedibili di mobilità.

L'ammontare della quota prevista dal presente articolo è annualmente determinata dalla giunta regionale entro il limite massimo del 5% della quota di fondo sanitario regionale destinato alla spesa corrente indistinta.

Art. 32.

Contabilità per centri di costo

Al fine di costituire la contabilità per centri di costo ed avviare la gestione programmata delle risorse, la giunta regionale emana, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento contenente i criteri e le modalità, nonché la classificazione dei centri di costo ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19, nonché gli indicatori ritenuti utili per un primo approccio ad un sistema di controllo a fini di governo della spesa.

Art. 33.

Contratti di locazione finanziaria

Le unità sanitarie locali possono stipulare locazioni finanziarie per dotarsi di apparecchiature ed attrezzature tecnico-scientifiche necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali, previa autorizzazione della giunta regionale che la rilascia allorquando ne sia dimostrata la necessità e la convenienza, in termini di efficienza ed efficacia delle prestazioni sanitarie.

Art. 34.

Entrata in vigore della legge

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, addì 15 maggio 1985

BIASUTTI

ALLEGATO *A*

Unità sanitaria locale	Posti-letto di medicina gen. e spec. mediche	Posti-letto di chirurgia gen. e spec. chirurgiche	Totale posti-letto
n. 1 - «Triestina»	1.614	993	2.607
n. 2 - «Goriziana»	736	532	1.268
n. 3 - «Carnica»	165	175	340
n. 4 - «Gemonese»	120	97	217
n. 5 - «Cividalese»	145	165	310
n. 6 - «Sandanielese»	140	135	275
n. 7 - «Udinese»	1.320	1.002	2.322
n. 8 - «Bassa Friulana»	351	450	801
n. 9 - «Sanvitese»	125	195	320
n. 10 - «Maniaghese e Spilimberghese»	175	125	300
n. 11 - «Pordenonese»	682	641	1.313
n. 12 - «del Livenza»	125	125	250
Totale	5.768	4.565	10.333

(2973)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

PIEMONTE

◇ **Libreria BERTOLOTTI** Corso Roma, 122 15100 ALESSANDRIA
◇ **Libreria BOFFI** Via dei Martiri, 31 15100 ALESSANDRIA
◇ **Ditta I.C.A.** Via De Rolandis 14100 ASTI
◇ **Casa Editrice ICAP** Piazza D. Galimberti, 10 12100 CUNEO
◇ **Libreria SALOMONE** Via Roma, 64/D 12100 CUNEO
◇ **Casa Editrice ICAP** Via V. Emanuele, 19 12051 ALBA (Cuneo)
◇ **GALLERIA DEL LIBRO** Corso Garibaldi, 10 28100 NOVARA
◇ **Casa Editrice ICAP** Via Monte di Pietà, 20 10122 TORINO
◇ **Ditta I.C.A.** Via G. Ferraris, 73 14100 VERCELLI
◇ **Libreria GIOVANNACCI** Via Italia, 6 13051 BIELLA (Vercelli)

VALLE D'AOSTA

◇ **Libreria MINERVA** Via dei Tillier, 34 11100 AOSTA

LOMBARDIA

◇ **Libreria LORENZELLI** Viale Papa Giovanni XXIII, 74 24100 BERGAMO
◇ **Libreria QUERINIANA** Via Trieste, 13 25100 BRESCIA
◇ **Libreria NANI** Via Cairoli, 14 22100 COMO
◇ **Ditta I.C.A.** Piazza Gallina, 3 26100 CREMONA
◇ **Libreria DI PELLEGRINI** Corso Umberto I, 32 46100 MANTOVA
◇ **Libreria TICINUM** Corso Mazzini, 2/C 27100 PAVIA
◇ **Libreria ALESSO** Via dei Caimi, 14 23100 SONDRIO
◇ **Libreria VERONI** Piazza Giovine Italia 21100 VARESE

TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **Libreria EUROPA** Corso Italia, 6 39100 BOLZANO
◇ **Libreria DISERTORI** Via Diaz, 11 38100 TRENTO

VENETO

◇ **Libreria BENETTA** Piazza del Martiri, 37 32100 BELLUNO
◇ **Libreria ALL'ACCADEMIA** Via Cavour, 17 35100 PADOVA
◇ **Libreria PAVANELLO** Piazza V. Emanuele, 2 45100 ROVIGO
◇ **Libreria CANOVA** Via Calmaggiore, 31 31100 TREVISO
◇ **Libreria GOLDONI** Calle Goldoni 4511 30100 VENEZIA
◇ **Libreria GHELFI & BARBATO** Via Mazzini, 21 37100 VERONA
◇ **Libreria GIURIDICA** Via della Costa, 5 37100 VERONA
◇ **Libreria GALLA** Corso A. Palladio, 41/43 36100 VICENZA

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **Libreria ANTONINI** Via Mazzini, 16 34170 GORIZIA
◇ **Libreria MINERVA** Piazza XX Settembre 33170 PORDENONE
◇ **Libreria ITALO SVEVO** Corso Italia, 9/F 34100 TRIESTE
◇ **Libreria BENEDETTI** Via Mercatovecchio, 13 33100 UDINE
◇ **Libreria TARANTOLA** Via V. Veneto, 20 33100 UDINE

LIGURIA

◇ **Libreria ORLICH** Via Amendola, 25 18100 IMPERIA
◇ **Libreria DA MASSA CRISTINA** Via Luigi Aragona, 49/A 19100 LA SPEZIA
◇ **Libreria MAUCCI** Via Paleocapa, 61/R 17100 SAVONA

EMILIA-ROMAGNA

◇ **Libreria TADDEI** Corso Giovecca, 44100 FERRARA
◇ **Libreria CAPPELLI** Corso della Repubblica, 54 47100 FORLÌ
◇ **Libreria MODERNA** Corso A. Diaz, 2/F 47100 FORLÌ
◇ **Libreria LA GOLIARDICA** Via Emilia Centro, 210 41100 MODENA
◇ **Libreria FIACCADORI** Via al Duomo 43100 PARMA
◇ **Tip. DEL MAINO** Via IV Novembre, 160 29100 PIACENZA
◇ **Libreria LAVAGNA** Via Cairoli, 1 48100 RAVENNA
◇ **Libreria MODERNA** Via Guido da Castello, 11/B 42100 REGGIO EMILIA

TOSCANA

◇ **Libreria PELLEGRINI** Via Cavour, 42 52100 AREZZO
◇ **Libreria SIGNORELLI** Corso Carducci, 9 58100 GROSSETO
◇ **Editore BELFORTE** Via Grande, 91 57100 LIVORNO
◇ **Libreria BARONI** Via Fillungo, 43 55100 LUCCA
◇ **Libreria Prof.le SESTANTE** Via Montanara, 9 55100 LUCCA
◇ **Libreria VORTUS** Galleria L. Da Vinci, 27 54100 MASSA CARRARA
◇ **Libreria VALLERINI** Via dei Mille, 13 56100 PISA
◇ **Libreria TURELLI** Via Macallè, 37 51100 PISTOIA
◇ **Libreria TICCI** Via delle Terme, 5/7 53100 SIENA

UMBRIA

◇ **Libreria SIMONELLI** Corso Vannucci, 82 06100 PERUGIA
◇ **Nuova Libreria LUNA** Via Gramsci, 41/43 06034 FOLIGNO (Perugia)
◇ **Libreria ALTEROCCA** Corso Tacito, 29 05100 TERNI

MARCHE

◇ **Libreria FOGOLA** Piazza Cavour, 4/5 60100 ANCONA
◇ **Libreria MASSIMI** Corso V. Emanuele, 23 63100 ASCOLI PICENO
◇ **Libreria PROPERI** Corso Mazzini, 188 63100 ASCOLI PICENO
◇ **Libreria ALBERTINI** Via Risorgimento, 33 63039 S.BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
◇ **Libreria MORICHETTA** Piazza Annessione, 1 62100 MACERATA
◇ **Libreria TOMASSETTI** Corso della Repubblica, 11 62100 MACERATA
◇ **Libreria SEMPRUCCI** Corso XI Settembre, 6 61100 PESARO

LAZIO

◇ **Libreria CATALDI** Via Minghetti, 4/A 03100 FROSINONE
◇ **Libreria DI MICCO UMBERTO** Via E. Zincone, 28 03039 SORA (Frosinone)
◇ **Libreria LA FORENSE** Via dello Statuto, 28/30 04100 LATINA
◇ **Libreria CENTRALE** Piazza V. Emanuele, 8 02100 RIETI
◇ **Libreria CAMERA DEPUTATI** Via Uffici del Vicario, 17 00186 ROMA
◇ **Libreria DEI CONGRESSI** Viale Civiltà del Lavoro, 124 00144 ROMA
◇ **Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma** Piazzale Clodio 00195 ROMA
◇ **Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA** Via Santa Maria Maggiore, 121 00185 ROMA
◇ **Libreria BENEDETTI** Palazzo Uffici Finanziari 01100 VITERBO

ABRUZZO

◇ **Libreria MARZOLI** Via B. Spaventa, 18 66100 CHIETI
◇ **Libreria VETRONE** Piazza del Duomo, 59 67100 L'AQUILA
◇ **Libreria COSTANTINI** Corso V. Emanuele, 146 65100 PESCARA
◇ **Libreria BESSO** Corso S. Giorgio, 52 64100 TERAMO

MOLISE

◇ **Libreria DI E.M.** Via Monsignor Bologna, 67 86100 CAMPOBASSO
◇ **Libreria PATRIARCA** Corso Garibaldi, 115 86170 ISERNIA

CAMPANIA

◇ **Libreria CESA** Via G. Nappi, 47 83100 AVELLINO
◇ **LE FORCHE CAUDINE** S.S. Appia km 258 82100 BENEVENTO
◇ **Libreria CROCE** Piazza Dante 81100 CASERTA
◇ **Libreria MATTERA** 80075 FORIO D'ISCHIA (Napoli)
◇ **Libreria INTERNAZIONALE** Piazza XXIV Maggio, 10/11 84100 SALERNO
◇ **Libreria AMATO ANTONIO** Via dei Goti, 4 84012 ANGRI (Salerno)
◇ **Libreria RONDINELLA** Corso Umberto I, 253 84013 CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
◇ **Libreria CRISCUOLO** Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51 84014 NOCERA INFERIORE (Salerno)
◇ **Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE** Piazza Municipio 84016 PAGANI (Salerno)

PUGLIA

◇ **Libreria ATHENA** Via M. di Montrone, 86 70100 BARI
◇ **Libreria PIAZZO** Piazza Vittoria, 4 72100 BRINDISI
◇ **Libreria PATIERNO** Portici Via Dante, 21 71100 FOGGIA
◇ **Libreria FORENSE** Via Monte Pasubio, 19/A 73100 LECCE
◇ **Libreria MILELLA** Via Palmieri, 30 73100 LECCE
◇ **Libreria FUMAROLA** Corso Italia, 229 74100 TARANTO

BASILICATA

◇ **Libreria MONTEMURRO** Via del Corso, 1/3 75100 MATERA
◇ **Centro Edit. LUCANO** Via XX Settembre, 19 85100 POTENZA

CALABRIA

◇ **Libreria G. MAURO** Corso Mazzini, 89 88100 CATANZARO
◇ **Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.** Via Vittorio Veneto, 11 88074 CROTONE (Catanzaro)
◇ **Libreria DOMUS** Via Monte Santo 87100 COSENZA
◇ **Libreria S. LABATE** Via Giudecca 89100 REGGIO CALABRIA

SICILIA

◇ **Libreria L'AZIENDA** Via Callicratide, 14/16 92100 AGRIGENTO
◇ **Libreria SCIASCIA** Corso Umberto, 111 93100 CALTANISSETTA
◇ **Libreria ARLIA** Via V. Emanuele, 60/62 35131 CATANIA
◇ **Libreria GARGIULO** Via F. Riso, 56/58 95100 CATANIA
◇ **Libreria LA PAGLIA** Via Etnea, 393/395 95100 CATANIA
◇ **Libreria BUSCEMI G. B.** Piazza V. Emanuele 94100 ENNA
◇ **Libreria O.S.P.E.** Piazza Cairoli, Isol. 221 98100 MESSINA
◇ **Libreria FLACCOVIO DARIO** Via Ausonia, 70/74 90100 PALERMO
◇ **Libreria FLACCOVIO LICAF** Piazza Don Bosco, 3 90100 PALERMO
◇ **Libreria FLACCOVIO S.F.** Piazza V. E. Orlando 15/16 90138 PALERMO
◇ **Libreria DANTE** Piazza Libertà 97100 RAGUSA
◇ **Libreria CASA DEL LIBRO** Via Maestranza, 22 96100 SIRACUSA
◇ **Libreria DE GREGORIO** Corso V. Emanuele, 18 91100 TRAPANI

SARDEGNA

◇ **Libreria DESSÌ** Corso V. Emanuele, 30/32 09100 CAGLIARI
◇ **Libreria EINAUDI EDITORE** Via Veneto, 86 08100 NUORO
◇ **Libreria SANNA GIUSEPPE** Via del Ricovero, 70 09170 ORISTANO
◇ **MESSAGGERIE SARDE** Piazza Castello, 10 07100 SASSARI
◇ **Libreria LOBRANO** Via Sassari 07041 ALGHERO (Sassari)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie speciali di:**
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, **senza** supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221